



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 541

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 3 marzo 2016

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag. 5
2 <sup>a</sup> - Giustizia:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 20
5 <sup>a</sup> - Bilancio:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 36
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 108)</i> . . . . .	» 40
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 41
11 <sup>a</sup> - Lavoro:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 48
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	» 52
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	» 59
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 65
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	» 113
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 149)</i> . . . . .	» 113
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 114

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

**Commissioni bicamerali**

## Questioni regionali:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 131

## Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

*Plenaria* . . . . . » 133

*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 134

## Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

*Comitato appalti* . . . . . » 157

*Comitato infiltrazioni mafiose* . . . . . » 157

## Per la sicurezza della Repubblica:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 158

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 158

## Per l'attuazione del federalismo fiscale:

*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 160

## Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 161

*Plenaria* . . . . . » 161

---

**ERRATA CORRIGE** . . . . . *Pag.* 163



## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Giovedì 3 marzo 2016

**Plenaria**

**373<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
FINOCCHIARO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba*

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Salvatore Strozza.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sui temi dell'immigrazione: audizione di esperti**

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta antimeridiana del 1° marzo.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto al professor Strozza e introduce i lavori.

Il professor Salvatore STROZZA, dell'Università degli Studi di Napoli, svolge il suo intervento illustrando alcune *slides*, che successivamente consegna alla Presidenza.

La PRESIDENTE, in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione, avverte che eventuali domande che i senatori volessero porre, nonché le risposte ai quesiti, potranno essere trasmesse in forma scritta.

Dichiara, quindi, conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(157) Laura BIANCONI. – Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato**

– - e **petizione n. 849 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 1° marzo.

Il relatore LEPRI (*PD*) riformula l'emendamento 4.503 in un testo 2, pubblicato in allegato, al fine di recepire le condizioni espresse, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-AEcT*), in assenza delle proponenti, fa proprio il subemendamento 1.100/1 (testo 2).

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto il subemendamento 1.100/1 (testo 2).

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 1.100/2 è respinto.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 1.100/3.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono quindi respinti i subemendamenti 1.100/3 e 1.100/4.

Il senatore FAZZONE (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 1.100/5.

Il senatore NACCARATO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 1.100/6.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici subemendamenti 1.100/5 e 1.100/6.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri i subemendamenti 1.100/7, 1.100/8 e 1.100/9 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 1.100 (testo 2 corretto).

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.20 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.21 (testo 2) e 1.22.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.23, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e lo ritira.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-AEcT*) ritira l'emendamento 1.24, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono quindi respinti gli emendamenti 1.25 e 1.26.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.27 e 1.28.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-AEcT*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.29 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.30 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.31 e 1.32.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.33 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.34 e 1.35.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.36, 1.37 e 1.38.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-AEcT*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.39.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.39 e 1.40.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.41.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.41, 1.42, 1.43, 1.44 e 1.45.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.46 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.



Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.47 che, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 1.200.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-AEcT*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 1.48, 1.49 e 1.50 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.1 è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 2.2.

Il senatore FAZZONE (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 2.3.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli identici emendamenti 2.2 e 2.3.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 2.4 e 2.5 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

La PRESIDENTE ricorda che sugli identici emendamenti 2.6, 2.7 e 2.8 la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 2.6 e lo ritira.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 2.7 e ne chiede la votazione.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-AEcT*) chiede la votazione dell'emendamento 2.8.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 2.7 e 2.8.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri i subemendamenti 2.100/1, 2.100/2 e 2.100/3 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il subemendamento 2.100/4 è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 2.100/5 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 2.100/6.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 2.100/6 e 2.100/7.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 2.100.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 e 2.25.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.26 è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 2.27 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 2.28 e 2.29.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti l'emendamento 2.30 e gli identici emendamenti 2.31 e 2.32.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.33 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 2.34 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.35 è respinto.

Il senatore FAZZONE (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 2.36, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e lo ritira.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.37 e 2.38.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 2.39 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-AEcT*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 2.40 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore FAZZONE (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 2.41, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e lo ritira.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.42 e 2.43, gli identici emendamenti 2.44 e 2.45, nonché l'emendamento 2.46.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.47 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 2.48 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.2 è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri i subemendamenti 3.100/1, 3.100/2 e 3.100/3.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 3.100/1, 3.100/2, 3.100/3, 3.100/4 e 3.100/5.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 3.100.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.11 è respinto.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-AEcT*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 3.12.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 3.12 e 3.13.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 3.14 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 3.15, mentre la senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 3.16.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 3.15 e 3.16.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 3.17.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 3.18.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 3.18, 3.19, nonché gli identici emendamenti 3.20 e 3.21.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 3.22.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti l'emendamento 3.22, nonché gli identici emendamenti 3.23 e 3.24.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza del proponente, fa propri gli emendamenti 3.25 e 3.26 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 3.28.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 3.29.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 3.27, 3.28 e 3.29.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 3.30 e 3.31.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.30 è respinto.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 3.31.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.32 è respinto.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) ritira l'emendamento 3.33, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 3.34 e 3.35 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

La PRESIDENTE ricorda che l'articolo 4 e i relativi emendamenti sono stati accantonati.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti e ordini del giorno riferiti all'articolo 5.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-AEcT*), in assenza delle proponenti, fa proprio l'emendamento 5.1.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 5.3 (testo 2).

Risultano, pertanto, preclusi gli emendamenti 5.4 e 5.5.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 5.6 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 5.9.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 e 5.13.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 5.14.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 5.14 e 5.15.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 5.16 e 5.17 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 5.18 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore FAZZONE (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 5.19 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 5.20 e 5.22.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 5.21 è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 5.23 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 5.24 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-AEcT*), in assenza delle proponenti, fa proprio il subemendamento 5.500/1 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 5.500.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34 e 5.35.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-AEcT*), in assenza delle proponenti, fa proprio l'emendamento 5.36 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri i subemendamenti 5.501/1, 5.501/2, 5.501/3 e 5.501/4 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-AEcT*), in assenza delle proponenti, fa propri i subemendamenti 5.501/5 e 5.501/6.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 5.501/5, 5.501/6, 5.501/7 e 5.501/8.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 5.501/9 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La PRESIDENTE ricorda che sui subemendamenti 5.501/10 e 5.501/11 la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri i subemendamenti 5.501/10 e 5.501/11 e li ritira.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 5.501/12 e 5.501/13.

Il relatore LEPRI (*PD*), a seguito di una richiesta di chiarimento del senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), precisa che l'emendamento 5.501 (testo corretto), da lui presentato, modifica il punto 2) della lettera *e-bis*) del comma 1 dell'articolo 5, nel senso indicato da proposte emendative presentate da senatori di diversi Gruppi. In particolare, si prevede che gli oneri derivanti dalla costituzione dei comitati di gestione dei servizi per il volontariato non siano posti a carico delle fondazioni bancarie, a meno che non si tratti di costi connessi agli emolumenti per amministratori e dirigenti.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti i subemendamenti 5.501/14 e 5.501/15.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 5.501/16 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-AEcT*), in assenza delle proponenti, fa proprio il subemendamento 5.501/17 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza delle proponenti, fa propri i subemendamenti 5.501/18, 5.501/19, 5.501/20 e 5.501/21 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 5.501 (testo corretto).

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68, 5.69, 5.70, 5.71, 5.72, 5.73, 5.74, 5.75, 5.76, 5.77, 5.78, 5.79, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.86, 5.87, 5.88, 5.89, 5.90, 5.91, 5.92, 5.93, 5.94, 5.95, 5.96, 5.97, 5.98, 5.99, 5.100, 5.101, 5.102, 5.103, 5.104, 5.105 (testo 2), 5.106, 5.107 e 5.108 (testo 2).

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 5.109 e 5.110.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) ritira gli emendamenti 5.111 e 5.112, sui quali la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MORRA (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 5.502/1 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-AEcT*), in assenza delle proponenti, fa proprio il subemendamento 5.502/2, mentre la senatrice LO MORO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 5.502/3.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici subemendamenti 5.502/2 e 5.502/3.



Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 5.502 (testo 2).

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 5.113, 5.114 e 5.115.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 5.116 è respinto.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-AEcT*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 5.117 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 5.118 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-AEcT*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 5.119 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il sottosegretario BOBBA esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/1870-157/1/1 e G/1870-157/2/1.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/1870-157/1/1 che, posto ai voti con il parere contrario del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'ordine del giorno G/1870-157/2/1 e lo ritira.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore LEPRI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 6.1 e sui subemendamenti 6.100/1, 6.100/2, 6.100/3, 6.100/4, 6.100/5, 6.100/6, 6.100/7, 6.100/8, 6.100/9, 6.100/10 e 6.100/11. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, nonché sui subemendamenti 6.102/1, 6.102/2, 6.102/3 e 6.102/4. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59, 6.60, 6.61, 6.62 e 6.63 e sui subemendamenti 6.104/1 e 6.104/2. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 6.64, 6.66, 6.67, 6.68, 6.69, 6.70, 6.71, 6.72, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.81, 6.82 e 6.83.

Infine, ritira l'emendamento 6.65.

Il sottosegretario BOBBA esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.100, 6.101, 6.102, 6.103 e 6.104. Sui restanti emendamenti, esprime parere conforme a quello del relatore. Infine, esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/1870-157/3/1 e G/1870-157/4/1.

La PRESIDENTE avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 9.104 (testo corretto), pubblicato in allegato.

Propone, quindi, di fissare alle ore 16 di venerdì 4 marzo il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti del relatore 4.500, 4.501, 4.502, 4.503 (testo 2), 4.504, 4.505, 4.506, 4.507, 4.508, 7.105, 9.101, 9.102, 9.103, 9.104 (testo corretto).

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1870****Art. 4.****4.503 (testo 2)**LEPRI, *relatore*

*Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«f-bis) garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;».

---

**Art. 9.****9.104 (testo corretto)**LEPRI, *relatore*

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«g-bis) previsione di misure agevolative volte a sostenere lo sviluppo e la crescita degli investimenti delle imprese sociali di cui all'articolo 6 della presente legge, a valere sul Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 26 settembre 2015;».

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Giovedì 3 marzo 2016

**Plenaria****275<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**D'ASCOLA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena**, approvato dalla Camera dei deputati

**(2032) Deputato MOLTENI ed altri. – Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato**, approvato dalla Camera dei deputati

**(28) ZELLER ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo**

**(171) SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni**

**(176) SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione**

**(208) TORRISI. – Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione**

**(209) TORRISI. – Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena**

- (286) MANCONI ed altri. – *Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*
- (295) BARANI. – *Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo*
- (299) COMPAGNA. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*
- (379) BARANI. – *Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- (381) BARANI. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- (382) BARANI. – *Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*
- (384) BARANI. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*
- (385) BARANI. – *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*
- (386) BARANI. – *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*
- (387) BARANI. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»*
- (389) BARANI. – *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*
- (407) STUCCHI. – *Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso della credulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso della buona fede con intimidazione*
- (468) MARINELLO ed altri. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- (581) COMPAGNA. – *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- (597) CARDIELLO ed altri. – *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- (609) CARDIELLO ed altri. – *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*

- (611) **CARDIELLO ed altri.** – *Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci*
- (614) **CARDIELLO ed altri.** – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- (638) **Anna Cinzia BONFRISCO.** – *Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione*
- (696) **BARANI.** – *Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena*
- (697) **BARANI.** – *Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo*
- (700) **BARANI.** – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- (735) **CASSON ed altri.** – *Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale*
- (741) **STUCCHI.** – *Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età*
- (750) **STUCCHI.** – *Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni o di edifici*
- (964) **TORRISI ed altri.** – *Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame*
- (1008) **LO GIUDICE ed altri.** – *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- (1136) **FATTORINI ed altri.** – *Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli e misure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali*
- (1177) **BUEMI.** – *Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni*
- (1352) **Donella MATTESINI ed altri.** – *Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno commesso reati nella minore età*
- (1456) **LUMIA ed altri.** – *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*
- (1587) **LO GIUDICE ed altri.** – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- (1681) **GIARRUSSO ed altri.** – *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*
- (1682) **GIARRUSSO ed altri.** – *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*
- (1683) **GIARRUSSO ed altri.** – *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*
- (1684) **GIARRUSSO ed altri.** – *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*

- (1725) CAMPANELLA ed altri. – *Modifica all'articolo 612-bis del codice penale per l'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio*
- (1784) Erika STEFANI ed altri. – *Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa*
- (1785) Paola TAVERNA ed altri. – *Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo*
- (1816) BUEMI ed altri. – *Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio*
- (1834) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. – *Disposizioni sull'applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice di procedura penale nonché ai cittadini stranieri*
- (1905) BARANI. – *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*
- (1914) MARAN ed altri. – *Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine*
- (1921) Maria MUSSINI ed altri. – *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*
- (2108) CENTINAIO ed altri. – *Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima*
- (2122) PAGLIARI ed altri. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di punizioni corporali verso i minori*
- (2131) Nadia GINETTI ed altri. – *Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio*
- (2146) RUTA ed altri. – *Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto ai reati nel settore agroalimentare*
- (2147) Erika STEFANI ed altri. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione*
- (2153) ALBERTINI ed altri. – *Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio*
- (2155) Giovanni MAURO. – *Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità*
- (2168) RAZZI ed altri. – *Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato*
- (Esame congiunto e rinvio)

Il Presidente D'ASCOLA avverte che l'esame dei disegni di legge in titolo avrà inizio con la relazione sul disegno di legge n. 2067, già approvato dalla Camera dei deputati, in considerazione della complessiva portata delle previsioni del medesimo. Il PRESIDENTE comunica altresì che il senatore Cucca riferirà alla Commissione sui titoli II e III del citato disegno di legge n. 2067, mentre il senatore Casson sui titoli I, IV e V dello stesso.

Il correlatore CUCCA (PD) illustra i titoli II e III del disegno di legge n. 2067, approvato dall'altro ramo del Parlamento, che si compone di 35 articoli, suddivisi in 5 Titoli.

Il Titolo II reca modifiche al codice di procedura penale ed è composto da tre Capi. Il Capo I (articoli da 10 a 12) interviene sulla disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo, delle indagini preliminari e dell'archiviazione. Il Capo II (articoli da 13 a 20) riguarda i riti speciali, l'udienza preliminare, l'istruzione dibattimentale e la struttura della sentenza di merito. Il Capo III (articoli da 21 a 25) riguarda la semplificazione delle impugnazioni.

Il Titolo III (articoli da 26 a 28) modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e la normativa di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

Il correlatore si sofferma quindi sul titolo II:

L'articolo 10 reca norme in materia di definizione del procedimento per incapacità dell'imputato, distinguendo l'ipotesi in cui l'incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile. La disposizione, oltre a integrare l'articolo 71 del codice di procedura penale, in modo da prevederne l'applicabilità al solo caso in cui l'incapacità sia reversibile, inserisce nel codice di rito un nuovo articolo *72-bis* sulla definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato. Questa disposizione prevede che se, a seguito degli accertamenti previsti, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. Se l'incapacità viene meno, o è stata erroneamente dichiarata, può essere nuovamente esercitata l'azione penale.

L'articolo 11 modifica molteplici disposizioni del codice di procedura penale relative alle indagini preliminari e al procedimento di archiviazione. In particolare, interviene sull'articolo 104 del codice di procedura penale, relativo ai colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare, per circoscrivere la possibilità di dilazionare il colloquio con il difensore alle indagini preliminari concernenti reati di maggior allarme sociale. Si tratta dei reati per i quali è competente il pubblico ministero del tribunale capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (articolo 51, comma *3-bis*, e *3-quater* del codice di procedura penale); sull'articolo 335 del codice di procedura penale, per consentire alla persona offesa dal reato di chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela; la richiesta potrà essere presentata decorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia e le informazioni potranno essere rese purché ciò non pregiudichi il segreto investigativo; sulla disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili (articolo 360 del codice di procedura penale), per prevedere che qualora, prima del conferimento dell'incarico al consulente da parte del pubblico



ministero, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, la riserva perda efficacia se l'incidente non è effettivamente richiesto entro cinque giorni; sugli articoli 407 e 412 del codice di procedura penale, per prevedere che, allo spirare del termine di durata massima delle indagini preliminari, il pubblico ministero abbia tempo tre mesi per decidere se chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale. La disposizione obbliga dunque il pubblico ministero ad assumere una posizione rispetto alla notizia di reato; se non lo farà l'indagine sarà avocata dal procuratore generale presso la corte d'appello; sull'articolo 408 del codice di procedura penale, per allungare da dieci a venti giorni il termine concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini e per prevedere che anche per il furto in abitazione o con strappo (oltre che per i delitti commessi con violenza alla persona) il pubblico ministero debba notificare all'offeso la richiesta di archiviazione concedendogli venti giorni per opporsi; sull'articolo 409 del codice di procedura penale, per imporre al giudice l'archiviazione quando la persona offesa non abbia presentato opposizione e pubblico ministero o procuratore generale insistano nel richiedere l'archiviazione stessa, nonché per abrogare la disposizione in base alla quale l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per Cassazione solo nei casi di nullità previsti per i procedimenti in camera di consiglio dall'articolo 127, comma 5. La modifica risulta connessa alla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione prevista dal nuovo articolo 410-bis del codice di procedura penale; sulla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione, introducendo nel codice di rito l'articolo 410-bis, in base al quale il decreto di archiviazione è nullo se emesso in mancanza dell'avviso alla persona offesa, prima della scadenza del termine di dieci giorni entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti, o prima della presentazione dell'atto di opposizione. In caso di nullità, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica; il tribunale, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Viceversa, condanna la parte privata che ha proposto il reclamo al pagamento delle spese del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende. Per coordinamento è poi modificato anche l'articolo 411 del codice di procedura penale; sull'articolo 415 del codice di procedura penale, per disporre che il termine di sei mesi entro il quale il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio decorre dal provvedimento di iscrizione nel registro delle notizie di reato.

L'articolo 12 modifica l'articolo 15 della legge n. 47 del 2015 di riforma delle misure cautelari. L'articolo 15 citato prevede che il Governo presenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione al Parlamento contenente informazioni e dati concernenti le misure cautelari personali, distinte per tipologia e con i relativi esiti, adottate nell'anno precedente. Il disegno di legge integra tale obbligo informativo prevedendo che la re-

lazione debba contenere anche i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, oltre che al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi.

L'articolo 13 del disegno di legge interviene sulla disciplina dell'udienza preliminare per abrogare l'articolo 421-*bis* del codice di procedura penale, relativo all'ordinanza per l'integrazione delle indagini. Conseguentemente viene modificato anche l'articolo 422 del codice di procedura penale.

L'articolo 14 modifica la disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (articolo 428 del codice di procedura penale), che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio, prevedendo che tale sentenza emessa in sede di udienza preliminare sia impugnabile in appello, anziché direttamente in Cassazione; la soppressione della disposizione che consente alla persona offesa costituita parte civile nel processo penale di proporre ricorso per Cassazione; che la corte d'appello decide sull'impugnazione con rito camerale; che, se ad appellare è il pubblico ministero, la corte, ove non confermi la sentenza: o dispone con decreto il giudizio formando il fascicolo dibattimentale o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato; se, invece, ad appellare è l'imputato, se non conferma la sentenza, la corte d'appello pronuncia il non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato; che il ricorso per Cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello può essere presentato dall'imputato e dal PG presso la corte d'appello per i soli motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 606 del codice di procedura penale, ovvero: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; che sull'impugnazione della sentenza di appello decide la Corte di cassazione in camera di consiglio.

L'articolo 15 modifica l'articolo 438 del codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato prevedendo che: ove la richiesta dell'imputato venga subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l'eventuale termine (massimo sessanta giorni) chiesto dal pubblico ministero per lo svolgimento di indagini suppletive; in tale ipotesi, l'imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato; dalla richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare deriva la sanatoria delle eventuali nullità (escluse quelle assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (salvo quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare ogni questione sulla competenza territoriale del giudice; ove la richiesta dell'imputato sia subordinata ad una integrazione probatoria, che venga poi negata

dal giudice, l'imputato possa chiedere che il processo sia comunque definito all'udienza preliminare o possa chiedere il patteggiamento. La disposizione modifica anche l'articolo 442 del codice di procedura penale, intervenendo sulle riduzioni di pena connesse a questo rito speciale; in particolare, se il rito abbreviato riguarda un delitto il provvedimento conferma la diminuzione della pena di un terzo ma, se si procede per una contravvenzione, consente il dimezzamento della pena; l'articolo 458 del codice di procedura penale, coordinando la disciplina del giudizio abbreviato nella specifica ipotesi in cui sia stato richiesto il giudizio immediato, con le modifiche apportate in generale alla disciplina del giudizio abbreviato medesimo.

L'articolo 16 modifica l'articolo 130 del codice di procedura penale relativo alla correzione di errori materiali nelle sentenze. La disposizione prevede che, quando nella sentenza di patteggiamento si deve correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella denominazione o nel computo, sia lo stesso giudice che ha emesso la sentenza a provvedere. In caso di impugnazione del provvedimento alla rettifica provvede la Corte di Cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza. La disposizione prevede inoltre una modifica all'articolo 448 del codice di procedura penale per prevedere che il ricorso per Cassazione da parte del pubblico ministero e dell'imputato contro la sentenza del giudice che accoglie il patteggiamento possa essere presentato soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato (vizi della volontà), al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione del fatto e alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.

L'articolo 17 interviene sull'articolo 493 del codice di procedura penale, relativo alle richieste di prove in sede di dibattimento, prevedendo che il pubblico ministero debba esporre concisamente i fatti oggetto dell'imputazione per consentire al giudice di valutare la rilevanza e la pertinenza delle prove di cui si chiede l'ammissione. Successivamente, le altre parti e l'imputato indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

L'articolo 18, attraverso modifiche all'articolo 546 del codice di procedura penale, interviene in materia di requisiti della sentenza, prevedendo che tale provvedimento debba contenere anche l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati con specifico ed espresso riguardo all'accertamento dei fatti e alle circostanze relative all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica; alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza; alla responsabilità civile da reato; all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norma processuali.

Gli articoli 19 e 20 del disegno di legge intervengono in tema di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie modificando l'articolo 135 del codice penale, norma generale sul ragguaglio, per abbassare da 250 a 75 euro il valore di un giorno di pena detentiva; l'articolo 459 del codice di procedura penale, sul procedimento per decreto, per introdurre una

norma speciale sul ragguglio, da applicare esclusivamente a questo procedimento. Anche in questo caso il valore base di ragguglio è di 75 euro.

Gli articoli da 21 a 25 modificano alcuni aspetti della disciplina delle impugnazioni penali. In particolare, l'articolo 21, intervenendo sulla disciplina in generale delle impugnazioni modifica l'articolo 571 del codice di procedura penale, per specificare che l'impugnazione può essere proposta personalmente dall'imputato purché non si tratti di ricorso per Cassazione; sostituisce l'articolo 581 del codice di procedura penale specificando che l'atto di impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, anche l'indicazione delle prove delle quali si deduce l'inesistenza o l'omessa o erronea valutazione; modifica l'articolo 591 del codice di procedura penale, relativo all'inammissibilità dell'impugnazione, per prevedere che la maggior parte dei vizi che determinano l'inammissibilità (difetto di legittimazione all'impugnazione; improponibilità del mezzo di impugnazione in quanto il provvedimento non è impugnabile; inosservanza delle modalità di presentazione e spedizione dell'atto di impugnazione; violazione dei termini previsti per l'impugnazione; intervenuta rinuncia all'impugnazione) siano rilevabili da parte dello stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento da impugnare. Superato il filtro iniziale da parte del giudice *a quo*, anche il giudice dell'impugnazione può comunque dichiarare l'inammissibilità del gravame in ogni stato e grado del procedimento.

L'articolo 22 del disegno di legge reintroduce nel codice di procedura penale il cosiddetto concordato sui motivi in appello, istituito abrogato nel 2008. All'uopo inserisce l'articolo 599-*bis* del codice di procedura penale, che permette alle parti di concludere un accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello, da sottoporre al giudice d'appello, che deciderà in merito in camera di consiglio. Se l'accordo comporta una rideterminazione della pena, anche tale nuova pena dovrà essere concordata tra le parti (pubblico ministero, imputato e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) e sottoposta al giudice. Se il giudice decide di non accogliere il concordato tra le parti, ordina la citazione a comparire al dibattimento; la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma potranno essere riproposte nel dibattimento. Il procuratore generale presso la Corte d'appello dovrà confrontarsi con i pubblici ministero del suo ufficio e del distretto per poi indicare criteri idonei a orientare la valutazione di tutti i pubblici ministero del distretto rispetto al concordato sui motivi in appello.

Attraverso una modifica all'articolo 603 del codice di procedura penale, si prevede la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'appello è proposto dal pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento ed è fondato sulle valutazioni della prova dichiarativa.

L'articolo 23 reca modifiche alla disciplina in materia di procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione. In particolare, l'articolo interviene sull'articolo 48 del codice di procedura penale – che, nell'ambito della rimessione del processo penale, disciplina la decisione che la Corte di cassazione assume in camera di consiglio – prevedendo che, in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione, le parti private che l'hanno

richiesta possano essere condannate a pagare una somma eventualmente aumentata fino al doppio di quella già prevista dal vigente comma 6 dell'articolo 48, in ragione della causa di inammissibilità della richiesta di rimessione; modifica l'articolo 610 del codice di procedura penale, per gli aspetti relativi all'inammissibilità del ricorso, in particolare, precisando che, quando il presidente della Corte rileva una causa di inammissibilità del ricorso e assegna il ricorso all'apposita sezione, la cancelleria della Corte debba, nell'avviso che invia alle parti, enunciare la causa di inammissibilità «con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso». Inoltre, quando l'inammissibilità non sia stata già dichiarata dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (in base all'articolo 591, comma 1-*bis*, introdotto dal precedente articolo 21), alla dichiarazione di inammissibilità può provvedere la Cassazione senza formalità di procedura. Infine, la Cassazione può, sempre senza formalità, dichiarare l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento e contro la sentenza che accoglie il concordato sui motivi in appello e contro le dichiarazioni di inammissibilità della Corte e è proponibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, da rivolgere alla stessa Corte, in base all'articolo 625-*bis* del codice di procedura penale. L'articolo 23, inoltre, modifica l'articolo 608 del codice di procedura penale, per prevedere che, se il giudice d'appello conferma la sentenza di proscioglimento, il ricorso per Cassazione è possibile solo per i vizi di cui all'articolo 606, lettere a), b) e c) del codice di procedura penale (ovvero: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza); l'articolo 613 del codice di procedura penale per escludere che la parte possa provvedere personalmente alla presentazione del ricorso per Cassazione; l'articolo 616 del codice di procedura penale, per quanto riguarda la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria, per prevedere che, in caso di inammissibilità del ricorso, la sanzione pecuniaria già prevista dal vigente articolo 616 può essere aumentata fino al triplo in ragione della causa di inammissibilità del ricorso; l'articolo 618 del codice di procedura penale, prevedendo l'obbligatoria rimessione alle Sezioni Unite dei ricorsi, quando una sezione della Corte ritenga di non condividere un principio di diritto già enunciato dalle Sezioni medesime. Si prevede inoltre che le Sezioni Unite possono enunciare il principio di diritto anche d'ufficio, quando il ricorso sia stato dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta; l'articolo 620 del codice di procedura penale per specificare in quali casi la Cassazione può procedere all'annullamento della decisione senza rinvio della causa al giudice di merito. La riforma specifica che la Corte può procedere autonomamente se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e, quanto alla rideterminazione della pena, se può essere effettuata sulla base delle statuizioni del giudice di merito; l'articolo 625-*bis* del codice di procedura penale, in tema di ri-

corso straordinario per la correzione dell'errore materiale o di fatto, per precisare che la rilevazione d'ufficio dell'errore, per precisare può essere effettuata senza formalità, ma entro novanta giorni dalla deliberazione; dopo, saranno le parti a poter richiederne la correzione, entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento.

L'articolo 24 dispone l'abrogazione dell'articolo 625-*ter* del codice di procedura penale concernente la rescissione del giudicato trasferendo la relativa disciplina nell'articolo 629-*bis*, all'interno del Titolo IV relativo alla revisione; analogamente agli altri casi di revisione, compete alla corte d'appello decidere in ordine alla richiesta e, in caso di accoglimento, revocare la sentenza e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

L'articolo 25 prevede che i presidenti delle corti d'appello, con la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia, debbano riferire dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi del nuovo articolo 599-*bis* del codice di procedura penale, sul concordato anche con rinuncia ai motivi di appello.

Per quando riguarda il Titolo III, l'articolo 26 modifica l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, concernente le informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali precisando che, quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel codice dell'ambiente ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero – nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione interessata – deve dare notizia dell'imputazione.

L'articolo 27 riguarda la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, modificando il decreto legislativo n. 106 del 2006. In particolare, tra le funzioni proprie del procuratore della Repubblica è inserita anche quella di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato; la cui violazione costituisce illecito disciplinare.

L'articolo 28 apporta alcune modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (articoli 45-*bis*, 134-*bis* e 146-*bis*), per riformare la disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza. In particolare, il disegno di legge fa della partecipazione a distanza al procedimento la regola nei casi in cui la persona si trova in carcere per un delitto di grave allarme sociale (articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale), in questo caso la partecipazione a distanza si applica anche alle udienze civili; nei casi in cui la persona è ammessa a misure di protezione.

L'eccezione alla regola – ovvero la presenza fisica in udienza – può essere prevista dal giudice con decreto motivato; tale eccezione non opera mai per i detenuti soggetti alle misure di detenzione speciale di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. La partecipazione a distanza può essere disposta dal giudice anche quando, fuori dalle ipotesi obbligatorie, ravvisi ragioni specifiche di sicurezza, ovvero quando il dibatti-

mento sia particolarmente complesso o debba essere assunta la testimonianza di un recluso. L'articolo 28 prevede infine per alcune delle disposizioni in esame un differimento dell'entrata in vigore.

Il presidente D'ASCOLA avverte che, nella prossima seduta della Commissione, il correlatore, senatore Casson, provvederà ad illustrare le restanti parti del disegno di legge n. 2067. I relatori, successivamente, integreranno le loro relazioni con riferimento agli altri disegni di legge in titolo. Quanto alla discussione generale, per una migliore organizzazione dei lavori, essa si svolgerà previa prenotazione degli iscritti a parlare i quali, entro le ore 12 di mercoledì 9 marzo, dovranno far pervenire la propria iscrizione.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) chiede quindi un chiarimento al correlatore, senatore Cucca, in ordine alla nuova disposizione sulla definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato.

Il presidente D'ASCOLA, dopo aver richiamato l'articolo 70 del codice di procedura penale relativo alla disciplina generale degli accertamenti sulla capacità dell'imputato, avverte che il senatore Caliendo potrà svolgere più approfonditamente il proprio intervento, su questi specifici aspetti della materia in esame, in occasione della discussione generale.

Il correlatore CUCCA (*PD*) rileva comunque che le tematiche sottese al disposto di cui al nuovo articolo 72-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge n. 2067, saranno senz'altro oggetto di un adeguato approfondimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (n. 261)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) illustra il provvedimento in titolo. Si tratta di uno schema di decreto legislativo volto a dare attuazione alla Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.

Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (legge n. 114 del 2015).

Lo schema si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 delinea la finalità dello schema di decreto legislativo: l'attuazione nell'ordinamento interno le disposizioni della Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.

L'articolo 2 reca la definizione di condanna, precisando che con essa si intende «ogni Decisione definitiva di condanna adottata dall'autorità giudiziaria penale di un altro Stato membro nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato».

Peraltro la Decisione quadro 2009/315/GAI nel disciplinare la trasmissione delle informazioni estratte dal casellario giudiziario circoscrive l'ambito soggettivo di applicazione di tale meccanismo alle sole persone fisiche, prevedendo peraltro una possibile futura estensione dell'ambito di applicazione di tali meccanismi allo scambio di informazioni relative alle persone giuridiche.

L'articolo 3, comma 1, disciplina la rilevanza delle decisioni di condanna, stabilendo che le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziari, sono valutate, anche in assenza di riconoscimento, per ogni determinazione inerente alla pena, e in particolare per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare l'abitudine o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere.

Tra gli altri effetti penali della condanna, rilevanti ai fini di un nuovo giudizio, il relatore ricorda, a titolo esemplificativo: l'essere condizione ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena (articolo 164 c.p.), o comportarne la revoca (articolo 168 c.p.); l'escludere l'estinzione della pena, ai sensi dell'articolo 172 comma 7 c.p.; il comportare la revoca della non menzione (articolo 175 comma 3 c.p.). Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 le condanne hanno rilevanza anche ai fini delle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari e nella fase dell'esecuzione della pena. Infine il comma 3 precisa che la valutazione delle condanne non comporta in ogni caso la loro revoca o il loro riesame, non ha effetto sulla loro esecutività e non rileva per le determinazioni relative al procedimento di revisione.

L'articolo 4 infine reca la clausola di invarianza finanziaria. All'attuazione del provvedimento e agli adempimenti connessi le amministrazioni dovranno far fronte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il relatore ricorda poi che il provvedimento in esame è corredato dalla relazione illustrativa, dalla tabella di concordanza, dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa, dall'analisi dell'impatto della regolamentazione. Infine fa brevi cenni del quadro normativo nazionale vigente e *de jure condendo*.

Ricorda infatti che la normativa italiana vigente prevede che ogni sentenza penale straniera debba essere riconosciuta attraverso la procedura



di riconoscimento (articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale) perchè la stessa sia suscettibile di produrre gli effetti previsti dall'articolo 12 del codice penale ovvero quelli previsti dagli accordi internazionali o della pertinente normativa dell'Unione europea. Più nel dettaglio il riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti di cui all'articolo 12 del codice penale consente che la sentenza di condanna o di proscioglimento – pronunciata all'estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato o nei confronti di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato italiano – produca effetti giuridici nell'ordinamento italiano, per stabilire la recidiva o altro effetto penale della condanna, per dichiarare l'abitudine, la professionalità o la tendenza a delinquere, per applicare una pena accessoria o una misura di sicurezza, per gli effetti civili. A legislazione vigente quindi prima del riconoscimento la sentenza straniera non ha valore. Con lo schema di decreto in esame, invece, si dà rilievo, in occasione di un nuovo procedimento penale, a precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri dell'Unione europea anche in assenza di tale riconoscimento, limitatamente agli effetti sopra indicati.

Infine il relatore ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è strettamente connesso agli schemi di decreto legislativo di attuazione, rispettivamente, della decisione quadro 2009/315/GAI, sullo scambio tra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale (Atto del Governo n. 262) e della decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) (Atto del Governo n. 263), che saranno esaminati dalla Commissione a partire dalla prossima settimana.

Il senatore FALANGA (AL-A) ritiene che sarebbe opportuno procedere ad un raffronto fra i presupposti per il riconoscimento delle sentenze di condanna nell'ordinamento italiano previsti dallo schema in esame e quelli previsti – in materia di diritto internazionale privato – per il riconoscimento delle sentenze straniere dell'articolo 64 della legge n. 218 del 1995 (che, tra l'altro, prevede il limite dell'ordine pubblico).

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

*(1932) Doris LO MORO ed altri. – Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali*

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CUCCA (PD), illustra il provvedimento in titolo. Egli preliminarmente avverte che il disegno di legge in esame trae origine dal lavoro svolto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali, la quale, co-

stituita all'inizio di questa legislatura, ha concluso la propria attività il 26 febbraio 2015.

Il disegno di legge in titolo recepisce, per l'appunto, gli esiti dell'inchiesta prospettando alcune modifiche normative in materia penale. Tali interventi correttivi, in linea con gli esiti dell'inchiesta, sono stati modulati a seconda della tipologia di intimidazione.

Con riguardo agli atti diretti ad ottenere un provvedimento a sé favorevole o ad ostacolare l'emissione di un provvedimento a sé sfavorevole, nonché a quelli finalizzati a provocare le dimissioni di uno o più amministratori locali, in ragione della evidente portata plurioffensiva di tali condotte (oltre alla lesione della integrità individuale dell'amministratore locale, anche quella al buon andamento della pubblica amministrazione e alla personalità interna dello Stato) con l'articolo 1 del disegno di legge si propone una modifica del reato di violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, di cui all'articolo 338 del codice penale, volta ad adattare tale fattispecie alle esigenze di tutela provenienti dagli amministratori locali.

Nel merito, oltre alla introduzione nella rubrica e al primo comma dell'articolo codicistico di un riferimento ai «singoli componenti» (del corpo politico, amministrativo o giudiziario), è stata evidenziata l'esigenza di inserire nella disposizione un nuovo comma dal seguente tenore: «alla stessa pena soggiace chi commette il fatto di cui al primo comma per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso». Intervenendo su tale articolo, si rendono peraltro applicabili ai fatti in esame le circostanze aggravanti previste dal successivo articolo 339 del codice penale il quale prevede un aumento di pena qualora il fatto sia commesso con l'utilizzo di armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, in modo simbolico o avvalendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. Tutto ciò consentirebbe di utilizzare per gran parte degli atti intimidatori, ed in particolare per quelli che costituiscono il nucleo centrale del fenomeno, una fattispecie penale procedibile d'ufficio, con una pena editale (la reclusione da uno a sette anni) che consentirebbe il ricorso alle misure cautelari, oltre che alle intercettazioni e a ogni altro mezzo di prova.

Si suggerisce poi, all'articolo 2 del disegno di legge, una modifica dell'articolo 380 del codice di procedura penale finalizzata a prevedere l'inserimento dell'articolo 338 del codice penale – come modificato – tra le fattispecie per le quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato.

In relazione agli atti intimidatori ritorsivi, ovvero quelli commessi in seguito all'adozione di un provvedimento da parte di un amministratore locale, nel presupposto dell'inadeguatezza dell'aggravante generica di cui all'articolo 61, n. 10, del codice penale, l'articolo 3 del testo in esame prevede una nuova circostanza ad effetto speciale che preveda un aumento di pena qualora un certo tipo di reati sia commesso contro un amministra-

tore locale a causa dell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio.

Con riguardo infine alle ipotesi di atti intimidatori i cui destinatari non sono amministratori locali, ma aspiranti tali, si è prospettato – con l'articolo 4 del testo in esame – un intervento di modifica dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la competizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), volto ad estendere le sanzioni ivi previste (reclusione da due a cinque anni e multa da 600.000 a 4 milioni di lire) anche a tutti coloro che, con minacce o con atti di violenza, ostacolano la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali amministrative.

Interviene il senatore LUMIA (*PD*) il quale auspica che la Commissione, nel corso del prosieguo dell'esame, possa convenire su una richiesta di riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo, al fine di pervenire ad una sua rapida approvazione.

Il presidente D'ASCOLA concorda con l'auspicio del senatore Lumia.

Avverte che, anche per la discussione generale di questo disegno di legge, i senatori che intendono intervenire dovranno iscriversi a parlare entro le ore 12 di mercoledì 9 marzo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice MUSSINI (*Misto*) chiede che sia rimesso alla Commissione plenaria, in sede consultiva al fine di formulare osservazioni alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente, l'Atto del Governo n. 256 concernente lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1<sup>o</sup> settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Tale Atto è stato deferito – come accennato – per l'esame di merito alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (finanze e Tesoro), che non ne ha ancora concluso l'esame. È opportuno secondo la richiedente che la Commissione giustizia esprima le proprie valutazioni su un atto che è molto rilevante alla luce degli ultimi accadimenti relativi alle crisi delle banche.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) si associa a tale richiesta.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Giovedì 3 marzo 2016

**Plenaria****539<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
TONINI*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE CONSULTIVA***(1738-548-630-1056-1202-1292 e 1798-A) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo, sul testo e sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO, in relazione alle osservazioni avanzate dal relatore nel corso della seduta precedente, fa presente che la Ragioneria generale dello Stato ha verificato negativamente la bozza di relazione tecnica fornita dall'amministrazione di competenza ed esprime, pertanto, un parere contrario sull'articolo 2, comma 5, lettera *b*) del testo. Quanto alle altre porzioni del testo segnalate dal relatore, ritiene che non possano essere ascritti oneri diretti agli articoli 1, comma 1, lettera *q*) e 2, comma 16.

Per quanto riguarda gli emendamenti, concorda con il relatore sulla necessità di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.8, 2.9, 2.28, 2.29, 2.91, 2.118, 2.127, 2.129, 2.131, 2.133, 2.134, 2.138, 2.139, 2.222, 2.224, 2.235 e 2.197, nonché sull'onerosità delle proposte 2.304, 2.312, 2.313, 2.314, 2.323 e 8.300. Esprime, inoltre, un parere contrario sull'emendamento 8.0.300, facendo

presente che, a tal proposito, la bozza di relazione tecnica dell'amministrazione competente è stata verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Esprime considerazioni analoghe sull'emendamento 1.300, mentre ritiene non possano essere ascritti effetti negativi diretti all'emendamento 2.306, pur ritenendo che la procedura prevista dall'articolo 2 ne risulterebbe appesantita. Esprime infine parere contrario sulle proposte 2.311, 2.318, 2.319, 2.320, 2.321 e 5.0.300.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il relatore LAI (PD) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 2, comma 5, lettera *b*). Il parere è di semplice contrarietà sull'articolo 1, comma 1, lettera *q*), e sull'articolo 2, comma 16. Il parere è di nulla osta sulle restanti parti di testo. In relazione agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.8, 2.9, 2.28, 2.29, 2.91, 2.118, 2.127, 2.129, 2.131, 2.133, 2.134, 2.138, 2.139, 2.222, 2.224, 2.235, 2.197, 2.304, 2.312, 2.313, 2.314, 2.323, 8.300, 8.0.300, 1.300, 2.311, 2.318, 2.319, 2.320, 2.321 e 5.0.300. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 2.306. Il parere è non ostativo sulle restanti proposte emendative.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Isfol all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 266)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso è adottato in attuazione del decreto legislativo n. 150, articolo 4, comma 9, ed individua, all'articolo 1, le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Isfol da trasferire all'Anpal.

L'articolo 2 disciplina la dotazione organica dell'Anpal, pari a 217 unità, di cui un dirigente generale, 7 dirigenze non generali, 109 unità di personale non dirigente trasferite dal Ministero del lavoro e 100 unità di personale tecnico e di ricerca trasferito dall'Isfol.

L'articolo 3 disciplina le modalità di trasferimento della posizione dirigenziale generale all'Anpal, individuata secondo le procedure previste

dall'articolo 8 del decreto istitutivo. Il trasferimento delle 109 posizioni dal Ministero del lavoro all'Anpal avviene inizialmente su base volontaria previa domanda di trasferimento, previa verifica della corrispondenza dei profili professionali e secondo criteri di esperienza maturata in diverse posizioni, capacità di innovazione organizzativa, anzianità di servizio (senza pregiudizio della struttura di provenienza). Gli incarichi dirigenziali non generali sono attribuiti dal Direttore generale dell'Anpal entro 10 giorni riferiti a sette uffici riservati a dirigenti di fascia II del Ministero del Lavoro. In caso di mancato raggiungimento del numero di 116 unità con decreto del Ministero del lavoro viene indicato il personale da trasferire all'Anpal fino al raggiungimento del numero previsto, disponendo contemporaneamente la soppressione della Direzione generale delle politiche attive, dei servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro. Viene garantita la neutralità finanziaria di queste operazioni.

L'articolo 4 disciplina il trasferimento del personale dell'Isfol all'Anpal per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto istitutivo mediante avviso pubblico e successiva domanda di trasferimento fino a 35 unità ed un interpello pubblicato entro i successivi 60 giorni per coprire le posizioni vacanti nel limite di 100 unità complessive. In entrambi i casi verranno seguiti criteri di maggiore aderenza professionale alle funzioni da svolgere e maggiore anzianità. In caso di mancato raggiungimento delle 100 unità si procede al trasferimento del numero mancante con decreto del Direttore Generale Isfol d'intesa con il Direttore generale Anpal secondo criteri di maggiore aderenza professionali alle funzioni da svolgere. Non potranno essere trasferiti i dipendenti Isfol che abbiano svolto nel 2015 attività di coordinamento di strutture di ricerca. Il personale trasferito da Isfol ad Anpal mantiene il contratto collettivo comparto ricerca.

L'articolo 5 prevede che il personale trasferito ad Anpal possa esercitare il diritto di opzione previdenziale rispetto all'ente di provenienza.

L'articolo 6 dispone che l'insieme delle risorse necessarie al trasferimento del personale siano individuate con decreto dal Ministero del Lavoro e dal Ministro dell'Economia, che dispone altresì le conseguenti variazioni di bilancio, anche per quanto riguarda il trasferimento del personale Isfol. Le risorse derivanti da economie per cessazione del personale di aree funzionali presso il Ministero del Lavoro concorrono alla copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia.

L'articolo 7 prevede che un decreto del Ministero del Lavoro individui le risorse strumentali da trasferire all'Anpal.

L'articolo 8 dispone che le risorse trasferite all'Anpal siano destinate alle funzioni di cui all'articolo 9 del decreto istitutivo ed indica altresì le funzioni che rimangono attribuite al Ministero del Lavoro.

Con decreto congiunto Ministero del Lavoro e Ministero dell'economia sono individuati i capitoli di bilancio trasferiti in tutto o in parte all'Anpal, con le conseguenti variazioni di bilancio, con decreto del Mef.

Ai fini della immediata operatività dell'Anpal l'articolo 9 dispone che le attività strumentali connesse al funzionamento dell'Agenzia pos-

sano essere svolte dal Ministero del lavoro e dall'Isfol sulla base di un accordo tra amministrazioni interessate ed oneri a carico Anpal. Tale accordo può altresì disciplinare le modalità di avvalimento da parte dell'Anpal del personale delle suddette amministrazioni.

L'articolo 10 regola in via transitoria l'organizzazione dei sette uffici dirigenziali non generali dell'Anpal in attesa dell'adozione del regolamento di attuazione e stabilisce che gli oneri, nelle more dell'avvio dell'attività dell'Agenzia, vengano anticipati dal Ministero del Lavoro a valere sulle risorse dell'Agenzia stessa.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Giovedì 3 marzo 2016

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 108**

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16*

*AUDIZIONE INFORMALE DEI VERTICI DELLA REGIONE PIEMONTE SULLE QUESTIONI LEGATE ALLA SCADENZA DELLE CONCESSIONI PER LE AUTOSTRADE TORINO-IVREA-VALLE D'AOSTA E ASTI-CUNEO*



## INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)

Giovedì 3 marzo 2016

### Plenaria

215<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
MUCCHETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

#### IN SEDE REFERENTE

(2085) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI informa che è stata presentata una riformulazione all'emendamento 52.0.46, pubblicata in allegato.

Prende atto la Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 50.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone di accantonare gli emendamenti 50.1, 50.2, 50.3, 50.4 (testo 2), 50.5, 50.6, 50.7; esprime apprezzamento per la proposta 50.0.1, la quale tuttavia richiede un approfondimento e un'eventuale riformulazione: a tal fine ne propone l'accantonamento; propone inoltre di accantonare gli emendamenti 50.0.4 (testo 2) e 50.0.5 (testo 2). Per l'emendamento 50.0.6, propone una riformulazione in un testo 2 sul quale il parere dei relatori sarebbe favorevole. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in senso conforme.

Aggiungono la propria firma all'emendamento 50.0.1, i senatori DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*), PELINO (*FI-PdL XVII*), FABBRI (*PD*) e PERRONE (*CoR*).

Il senatore CASTALDI (*M5S*) riformula l'emendamento 50.0.6 in un testo 2, accogliendo la proposta dei relatori e ritira l'emendamento 50.0.7.

Gli emendamenti 50.1, 50.2, 50.3, 50.4 (testo 2), 50.5, 50.6, 50.7, 50.0.1, 50.0.4 (testo 2), 50.0.5 (testo 2) sono accantonati; anche l'emendamento 50.0.6 (testo 2), pubblicato in allegato, è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Con successive e distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 50.0.2 e 50.0.3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 51.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento 51.4 la cui eventuale approvazione comporterebbe l'assorbimento del successivo 51.5; esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 51.2.

Gli emendamenti 51.1 e 51.3, posti separatamente ai voti, sono respinti.

L'emendamento 51.4, posto ai voti, è approvato, restando quindi assorbito l'emendamento 51.5.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 52.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone di accantonare gli emendamenti 52.1, 52.9, 52.11 (testo 2), 52.0.1, 52.0.2, 52.0.3, 52.0.4, 52.0.5, 52.0.6, 52.0.7, 52.0.8, 52.0.9, 52.0.12, 52.0.13, 52.0.14, 52.0.15, 52.0.16, 52.0.18, 52.0.19, 52.0.20, 52.0.21, 52.0.22, 52.0.23, 52.0.24, 52.0.26, 52.0.46 (testo 2), 52.0.49, 52.0.50, 52.0.54, 52.0.56, 52.0.57 e 52.0.65. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 52.0.68 e 52.0.70; esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) segnala come il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 52.0.31, an-

che nella sua riformulazione in un testo 2, deriva dall'assenza di relazione tecnica; al riguardo, preannuncia la presentazione di un'ulteriore riformulazione, auspicando un diverso tenore del parere della Commissione bilancio.

Anche il presidente MUCCHETTI rileva come il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul suo emendamento 52.0.33, derivi dall'assenza di relazione tecnica; al riguardo, anch'egli preannuncia la presentazione di una riformulazione, auspicando un diverso tenore del parere della Commissione bilancio.

Gli emendamenti 52.1, 52.9, 52.11 (testo 2), 52.0.1, 52.0.2, 52.0.3, 52.0.4, 52.0.5, 52.0.6, 52.0.7, 52.0.8, 52.0.9, 52.0.12, 52.0.13, 52.0.14, 52.0.15, 52.0.16, 52.0.18, 52.0.19, 52.0.20, 52.0.21, 52.0.22, 52.0.23, 52.0.24, 52.0.26; l'emendamento 52.0.46 (testo 2) è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio; sono poi accantonati anche gli emendamenti 52.0.49, 52.0.50, 52.0.54, 52.0.56, 52.0.57 e 52.0.65.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 52.5, 52.10, 52.0.27, gli identici 52.0.42 e 52.0.43, 52.0.45, 52.0.48, 52.0.53, 52.0.55, gli identici 52.0.58, 52.0.59 e 52.0.60, nonché l'emendamento 52.0.64.

Su proposta del senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*), l'emendamento 52.0.66 è accantonato.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 52.0.68 che risulta approvato.

Su richiesta del senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) l'emendamento 52.0.69 è accantonato.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 52.0.70 che risulta approvato.

Dopo che, su richiesta del senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) è stato accantonato l'emendamento 52.0.72, l'emendamento 52.0.73 è posto ai voti e respinto.

Il presidente MUCCHETTI preannuncia che la Commissione riprenderà l'esame del disegno di legge in titolo nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana, a partire dalla pomeridiana di martedì 8 marzo e fino alla mattina di venerdì 11 marzo, se necessario.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2085****50.0.6 (testo 2)**

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 50-bis.***(Misure per favorire l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le regioni provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a prevedere, nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale e regionale stipulati a decorrere dal 31 dicembre 2016, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, pena l'applicazione di specifiche sanzioni, di istituire e fornire all'utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito *internet* dedicato».

**52.0.46 (testo 2)**

MARCUCCI, SCALIA, FABBRI, LANZILLOTTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 53.***(Semplificazione della circolazione internazionale di beni culturali)*

1. Al fine di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10: al comma 3, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente: «*d-bis*) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un inte-

resse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e al completezza del patrimonio culturale della Nazione; il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere *a*) ed *e*), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera *d-bis*), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni";

*b*) all'articolo 11, comma 1, lettera *d*), sostituire la parola: "cinquanta" con la seguente: "settanta";

*c*) all'articolo 12, comma 1, sostituire la parola: "cinquanta" con la seguente: "settanta" e le parole: ", se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili" sono soppresse;

*d*) all'articolo 14, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d-bis*, la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero.";

*e*) all'articolo 54: al comma 1, lettera *d-ter*), la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta"; al comma 2, lettera *a*), la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta" e le parole: ", se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili," sono soppresse;

*f*) all'articolo 63, comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in via informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che talune delle cose indicate nel secondo elenco gli siano presentate per un esame diretto.";

*g*) all'articolo 65: al comma 2, lettera *a*), la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta"; al comma 3, lettera *a*), la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", le cui soglie di valore superino quelle indicate nella lettera B dell'allegato A al presente codice"; il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:

*a*) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *d*);

*b*) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, le cui soglie di valore non superino quelle indicate nella lettera B dell'allegato A al presente codice.

*4-bis*. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante autocertificazione, che le cose da trasferire all'estero rientrano nelle ipotesi per le quali

non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d-bis*, avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla presentazione dell'autocertificazione.";

*h)* all'articolo 68, al comma 4, le parole "dal Ministero" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro"; al comma 5, la parola: "triennale " è sostituita dalla seguente: "quinquennale ";

*i)* all'articolo 74, comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno" e la parola "trenta" è sostituita dalla seguente: "quarantotto";

*l)* all'allegato A, previsto dall'articolo 74, comma 1, nel numero 15 della lettera A, e nella nota n. 1, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta".

2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

*a)* definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del medesimo Codice:

*b)* introduce un apposito "passaporto" per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse nel e dal territorio nazionale».

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Giovedì 3 marzo 2016

**Plenaria****219<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**SACCONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

**(292) BARANI. – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo «Dopo di noi»**  
(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce congiuntamente la relatrice PARENTE (PD), che si sofferma anzitutto sul disegno di legge n. 2232, approvato dalla Camera dei deputati. Dopo aver ricordato i dati dell'ISTAT sulle difficoltà delle persone disabili in Italia, passa ad illustrare l'articolo 1, che indica le finalità del provvedimento, inteso a favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso misure di assistenza, cura e protezione. Con l'articolo 2 si definiscono poi le prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale ai disabili gravi privi del sostegno familiare, mentre con l'articolo 3 si istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave, con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2016, di 38,3 milioni per il 2017 e di 56,1 milioni annui a decorrere dal 2018. Il Fondo, sulla base dell'articolo 4, realizza una pluralità



di interventi per favorire il più possibile l'inclusione sociale delle persone disabili.

La relatrice si sofferma quindi sull'articolo 6, che disciplina l'istituzione di *trust* in favore di disabili gravi e le connesse agevolazioni tributarie; a proposito del comma 1, evidenzia in particolare la necessità di un chiarimento sulla portata applicativa delle agevolazioni fiscali ed esenzioni, sottolineando che con il comma 2 si condizionano le esenzioni alla condizione che il *trust* persegua come finalità l'inclusione sociale. Le ulteriori condizioni che devono sussistere per fruire delle esenzioni sono stabilite al comma 3. I successivi commi da 4 a 8 si concentrano sui trasferimenti di beni e diritti in favore dei *trust*, sul conferimento di immobili nei *trust* in favore di disabili gravi e sulla deducibilità dal reddito complessivo delle donazioni effettuate nei confronti del *trust*. Gli articoli 7 e 8 prevedono l'avvio di campagne informative sulla diffusione della conoscenza delle disposizioni del provvedimento e la presentazione di una relazione annuale alle Camere sullo stato di attuazione di esse. L'articolo 9 provvede alla copertura finanziaria.

Passando all'esame del disegno di legge n. 292, la relatrice dà conto brevemente delle forme di sostegno ivi contenute, consistenti in un assegno mensile in favore dei soggetti affetti da disabilità grave privi di supporto familiare, di importo pari a 800 euro.

Nel proporre l'adozione del disegno di legge n. 2232 come testo base, la relatrice si sofferma su alcuni profili su cui ritiene necessario un approfondimento. In particolare, le agevolazioni fiscali relative alle polizze assicurative, previste dall'articolo 5, andrebbero vincolate e finalizzate. A tale scopo, occorrerebbe riflettere su un regime tributario agevolato per soluzioni assicurative *ad hoc* in favore di persone con disabilità. Con riferimento all'istituzione di *trust*, occorrerebbe poi un approfondimento delle tematiche giuridiche e fiscali legate alla costituzione dei vincoli di destinazione, e in particolare sugli istituti previsti nell'ordinamento giuridico italiano che potrebbero essere in linea con le finalità e gli obiettivi della norma; più specificamente, quello previsto all'articolo 2645-*ter* del codice civile potrebbe agevolare l'effettiva applicazione delle disposizioni in favore delle persone con disabilità e la loro più ampia diffusione, anche in considerazione della sua fungibilità con l'istituto del *trust*, offrendo così una soluzione alternativa probabilmente anche meno onerosa per le famiglie. Un ulteriore approfondimento dovrà a giudizio della relatrice riguardare le questioni fiscali collegate alla assegnazione del patrimonio residuo di cui al comma 3 lettera *h*), a seguito dello scioglimento del *trust*.

Relativamente alle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 6, e con l'intento di agevolare le famiglie e rendere meno oneroso il ricorso agli istituti ivi indicati, la relatrice suggerisce poi di valutare l'opportunità di specificare che la figura del *trustee* possa essere rivestita anche dallo stesso disponente, finché in vita. Tenendo conto della finalità della norma, andrebbe inoltre considerata l'estensione di alcune delle ulteriori agevola-

zioni fiscali previste per le ONLUS anche al *trust* a favore di persone con disabilità grave.

Con riferimento alle agevolazioni IMU previste al comma 6 dell'articolo 6 in caso di conferimento di immobili e diritti reali sugli stessi nei *trust*, la relatrice nota quindi che, a causa del vincolo di invarianza posto ai Comuni, si corre il rischio di rendere l'agevolazione fiscale di difficile applicazione. Tenendo conto della specifica finalità che viene assegnata ai beni immobili conferiti in *trust* a favore dei soggetti con disabilità grave, riterrebbe inoltre da valutare l'opportunità di estendere alla fattispecie in esame le agevolazioni IMU previste per la prima casa per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale.

In tema di «progetto individuale», giudica necessario armonizzare quanto prevede l'articolo 14 della legge n. 238 del 2000 con le norme del comma 2 dell'articolo 1, in particolare sul ruolo da attribuire all'amministratore di sostegno, sulla necessità della predisposizione del progetto durante l'esistenza in vita dei genitori e sull'opportunità del coinvolgimento di tutti gli attori, *trustee*, amministratori, volontari, associazioni, fondazioni, servizi sociali e sanitari pubblici e privati accreditati, per garantire un reale approccio di assistenza integrata, al fine di mettere al centro la volontà delle persone con disabilità, affinché nulla sia deciso su di loro, ma con loro.

Infine, sottolinea l'urgenza di un'attenta e puntuale collaborazione con le Regioni, che dovranno provvedere ad adeguare la propria normativa per agevolare e semplificare la costituzione e gestione dei servizi e degli interventi innovativi previsti dall'articolo 4 .

Al fine di approfondire questi delicati aspetti sarà opportuno a suo avviso procedere ad alcune mirate audizioni.

A giudizio del senatore DIVINA (*LN-Aut*), il provvedimento intende soprattutto sorreggere le famiglie nelle quali sono presenti disabili gravi, angosciate dal problema di ciò che verrà ad accadere allorché questi soggetti saranno privati del loro sostegno naturale. Ritiene comunque che il problema del «dopo» potrebbe essere alleviato ove si cercasse di anticipare i tempi dell'autonomia, inserendo questi soggetti in strutture o in comunità protette, che sviluppino in loro capacità, anche limitate, di autonomizzarsi.

La relatrice PARENTE (*PD*) osserva che la problematica della deistituzionalizzazione e dello sviluppo dell'autonomia di queste persone è già affrontata dal provvedimento, ma ne andrebbe meglio specificato l'*iter*. Si domanda inoltre se la scelta del *trust* sia davvero quella migliore per garantire le finalità che si intendono conseguire.

Il presidente SACCONI concorda con l'opportunità di tracciare un percorso ideale che inizi tempestivamente, in modo da favorire un livello di autosufficienza delle persone tale da consentire loro di assorbire succes-

sivamente la perdita del sostegno familiare. Ritiene opportuno che i numerosi profili, anche di carattere fiscale, che queste questioni involgono vengano approfonditi attraverso una serie mirata di audizioni, anche di interlocutori istituzionali; invita pertanto i senatori a far pervenire quanto prime le rispettive proposte.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Giovedì 3 marzo 2016

**Plenaria**

**322<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Non essendovi richieste di intervento, la PRESIDENTE, alla luce dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana che verrà convocata nella giornata di martedì 8 marzo.

Conviene la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale**

**(154) Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione**

**(693) MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265**

(725) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie*

(818) *Annalisa SILVESTRO ed altri. – Riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251*

(829) *BIANCO ed altri. – Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie*

(833) *D'ANNA. – Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 febbraio.

La PRESIDENTE avverte che la senatrice SIMEONI (*Misto*) ha presentato l'ordine del giorno n. G/1324/9/12 (pubblicato in allegato), derivante dalla trasformazione dell'emendamento 4.11.

Dà quindi lettura dell'ordine del giorno in questione, sul quale esprime, in qualità di relatrice, parere favorevole. Fa presente, rispondendo ad una richiesta di delucidazioni della senatrice MATTESINI (*PD*), che l'atto di indirizzo si collega alle previsioni dell'articolo 4 del disegno di legge, che inserisce la professione di psicologo nell'ambito delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

Il sottosegretario DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Poiché la proponente non insiste per la votazione, l'ordine del giorno n. G/1324/9/12 risulta accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La PRESIDENTE, in qualità di relatrice, invita al ritiro dell'emendamento 5.1, in quanto esso mutua *in toto* i contenuti di un disegno di legge già licenziato dal Senato nel corso della presente legislatura, dopo l'esame in sede referente della Commissione Giustizia, ed ora al vaglio della competente Commissione della Camera dei deputati: da una parte, non appare opportuno creare sovrapposizioni rispetto ai lavori di altri organi parlamentari; dall'altra, l'emendamento in questione amplierebbe in maniera eccessiva l'intervento sul codice penale, comportando la riscrittura integrale dell'articolo 348, ciò che determinerebbe la fuoriuscita dalle competenze della Commissione. Appare preferibile, soggiunge la relatrice, mantenere l'impostazione originaria del disegno di legge governativo in esame, che interviene sull'articolo 348 del codice penale limitatamente ai profili inerenti alle professioni sanitarie.

Il sottosegretario DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della relatrice.

L'emendamento 5.1 è quindi ritirato, così come, in conformità all'invito formulato dalla relatrice e dal rappresentante del Governo, gli emendamenti 5.2 e 5.3.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo è posto in votazione e approvato l'emendamento 5.4 a firma della relatrice.

La relatrice esprime parere favorevole sull'emendamento 5.5, segnalando che esso persegue una finalità analoga a quello dell'emendamento 4.12, in precedenza accantonato, sia pure con ricorso ad una differente tecnica legislativa.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 5.5 è approvato.

La PRESIDENTE, in qualità di relatrice, esprime parere favorevole sull'emendamento 5.0.2, a condizione che lo stesso sia riformulato nel senso di prevedere che la condotta del farmacista, oggetto della norma incriminatrice, debba essere posta in essere in assenza di prescrizione medica.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) recepisce la condizione appena posta e riformula conseguentemente l'emendamento in questione (testo 2 pubblicato in allegato).

Posto al fine ai voti, l'emendamento 5.0.2 (testo 2) è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La PRESIDENTE comunica di aver presentato, in qualità di relatrice, l'emendamento 8.100 (pubblicato in allegato), il quale è volto esclusivamente ad espungere dal testo il riferimento a una disposizione di cui è intervenuta l'abrogazione.

Ritiene, stante la natura dell'emendamento in questione, che si possa soprassedere alla fissazione di un termine per subemendamenti, e che non vi siano implicazioni di natura finanziaria o costituzionale da sottoporre al vaglio delle competenti Commissioni.

La Commissione prende atto.

In conformità all'invito formulato dalla relatrice e dal rappresentante del Governo, sono ritirati gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e approvato l'emendamento 8.5 a firma della relatrice.

In aderenza all'invito formulato dalla relatrice e dal rappresentante del Governo, sono ritirati gli emendamenti 8.6, 8.7 e 8.8.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e approvato l'emendamento 8.100 della relatrice.

Previo parere favorevole della relatrice e del rappresentante del Governo, l'emendamento 8.9, al quale aggiungono la firma i senatori D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), BIANCONI (*AP(NCD-UDC)*), FLORIS (*FI-PdL XVII*) e ZUFFADA (*FI-PdL XVII*), è posto in votazione e approvato.

La PRESIDENTE dispone l'accantonamento della proposta emendativa 8.10, dopo aver ricordato che sulla stessa vi è un parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione, formulato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Dopo la dichiarazione di decadenza dell'emendamento 8.11 per assenza del proponente, la PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 8.0.1 (testo 2), ricordando che sullo stesso vi è un parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione, formulato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La PRESIDENTE, in qualità di relatrice, fa presente che l'emendamento a propria firma 8.0.1 si intende ritirato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La PRESIDENTE, in qualità di relatrice, richiama l'attenzione della Commissione sull'emendamento 9.1 a propria firma, che propone lo stralcio dell'articolo 9 e degli articoli da 11 a 25. Sottolinea che dall'approvazione dell'emendamento in questione deriverebbe la preclusione di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli oggetto della proposta di stralcio, fatta eccezione per quelli volti all'introduzione di articoli aggiuntivi.

La Commissione prende atto.

Posto ai voti col parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 9.1 è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Conformemente all'invito formulato dalla relatrice e dal rappresentante del Governo, sono ritirati gli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3, quest'ultimo previa sottoscrizione da parte del senatore GAETT (*M5S*).

L'emendamento 10.4 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti, mentre gli emendamenti 10.5, 10.0.3 e 10.0.4, quest'ultimo previa sottoscrizione da parte della senatrice BIANCONI (*AP(NCD-UDC)*), sono ritirati in aderenza all'invito formulato dalla relatrice e dal rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*



**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1324**

**G/1324/9/12**

SIMEONI

La 12<sup>a</sup> Commissione,

premessso che:

in sede di discussione del disegno di legge AS1324 concernente «Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale», all'articolo 4 vengono introdotte espressamente nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale le figure professionali del biologo e dello psicologo,

considerato che:

con l'articolo 4 non vengono però individuate la collocazione, la funzione e le modalità con le quali verrà assorbita dalle Aziende sanitarie la figura professionale dello psicologo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere e assicurare nelle strutture sanitarie pubbliche e private – con particolare riguardo alle strutture in cui si presta assistenza sanitaria di cure palliative, reparti ospedalieri di oncologia e di pediatria – la figura professionale sanitaria dello psicologo e definire le funzioni e le modalità con le quali detta figura professionale sanitaria verrà assorbita dalle Aziende sanitarie.

---

**Art. 5.****5.0.2 (testo 2)**

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRÒ

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifiche alla legge 14 dicembre 2000, n. 376)*

1. All'articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive e i farmaci ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio è punito con la sanzione di cui al precedente comma".».

---

**Art. 8.****8.100**

LA RELATRICE

*Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: «ovvero abbia raggiunto il requisito dell'età pensionabile previsto dall'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni.».*

---

## Plenaria

### 323<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

*Presidenza della Presidente*  
DE BIASI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, accompagnato dalla dottoressa Nadia Pierantoni e dal dottor Luca Trifone, rispettivamente funzionario amministrativo e responsabile affari istituzionali e internazionali della medesima Autorità.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: audizione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 1° dicembre 2015.

Il dottor CANTONE evidenzia la stretta connessione fra i temi dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione ed il peso dei fenomeni corruttivi, che mettono spesso in discussione l'efficienza e la sostenibilità economica dei servizi sanitari. Rileva che i consistenti investimenti pubblici in sanità attirano logiche affaristiche ed interessi della criminalità organizzata in particolare nelle regioni del Mezzogiorno. Rimarca come l'efficienza dei servizi sanitari e, più generale, delle attività della pubblica amministrazione debba essere garantita da una cultura di prevenzione della corruzione diffusa e condivisa.

Espone il quadro normativo definito dalla legge n. 190 del 2012, che obbliga le pubbliche amministrazioni a dotarsi di piani di prevenzione della corruzione in linea con i contenuti del piano nazionale. Nota come la riforma del 2014 della legge n. 190 abbia correttamente affidato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), e non al Dipartimento della Funzione pubblica, il compito di adottare una programmazione nazionale di prevenzione della corruzione. Saggiunge che in questi anni l'ANAC non ha comunque operato una riforma complessiva della programmazione adottata nel 2012, ma ha preferito individuare, attraverso specifici studi di settore, singole aree di rischio su cui approfondire il proprio intervento.

Richiama inoltre l'importanza della collaborazione fra l'ANAC e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), che ha consentito di elaborare linee guida che dovranno essere adottate dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere: caratteristica di tali linee guida è l'attenta valutazione di tutte le aree di rischio, con particolare riferimento ai settori più delicati, come gli accreditamenti delle strutture private o le sponsorizzazioni. Auspica che in breve tempo tutte le strutture sanitarie possano dotarsi di adeguati piani di prevenzione della corruzione e di validi strumenti operativi.

Pone altresì all'attenzione della Commissione le iniziative di commissariamento di quelle realtà che sono state oggetto di accertati fenomeni di corruzione, sottolineando che lo strumento del commissariamento ha consentito di intervenire su singoli appalti, individuando illeciti e perseguendo responsabilità, ma continuando ad erogare servizi per la cittadinanza.

Prende in esame, infine, il problema specifico dei costi dei materiali e dei servizi nel settore della sanità, ponendone in rilievo la delicatezza. Si sofferma su differenze di costi significative riguardanti lo stesso bene che caratterizzano realtà territoriali diverse. Richiama la necessità di prezzi di riferimento intesi come importanti strumenti di prevenzione: essi consentono di determinare effetti di risparmio su singole tipologie di beni e di servizi e di perseguire un obiettivo più generale di moralizzazione del sistema.

Evidenzia tuttavia come in alcuni settori, nei quali è necessaria la personalizzazione delle cure, un'eccessiva standardizzazione di costi e di prezzi finisca per provocare una minore efficienza dei servizi sanitari. A tal riguardo esprime riserve sul sistema dei percentili.

Informa che l'ANAC, in collaborazione con l'ISTAT e l'AGENAS, sta approfondendo la tematica dei prezzi di riferimento, al fine di dare maggiori certezze alle procedure di appalto. Ritiene opportuno che in questa attività di studio siano coinvolte anche altre istituzioni.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), relatrice per la procedura informativa, apprezza gli aggiornamenti più recenti del Piano nazionale anticorruzione ed evidenzia che ci sono rischi concreti di infiltrazione della criminalità organizzata anche nelle strutture sanitarie delle regioni settentrionali.

Con riguardo alla tematica dei prezzi di riferimento, segnala l'opportunità di svolgere approfondimenti sulla banca dati dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ed invita a porre l'attenzione non solo sul costo dei singoli beni o servizi ma sul rapporto fra tali costi e la qualità dei servizi erogati.

Chiede se, ad avviso dell'audit, misure di semplificazione possano essere adottate negli adempimenti cui sono chiamate le Pubbliche Amministrazioni.

Il dottor CANTONE conferma la peculiare pervasività dell'infiltrazione della criminalità organizzata nelle strutture sanitarie del Mezzogiorno. Con riferimento alla questione dei prezzi, conviene sull'opportunità di un approfondimento. Cita, ad esempio, l'ambito delle pulizie in sanità, in cui si registra una sproporzione fra differenti tipologie di prezzo per servizi analoghi. Nel confermare riserve sul sistema dei percentili, evidenzia come i prezzi di riferimento costituiscano un'importante applicazione della legge anticorruzione.

Richiama inoltre i risultati importanti acquisiti nel campo della trasparenza amministrativa, che hanno determinato un vero e proprio cambiamento epocale nel Paese e generato esperienze all'avanguardia in campo europeo.

Concorda sulla necessità di procedere a semplificazioni mirate che consentano di superare talune rigidità presenti nel Piano nazionale anticorruzione. Anche a tale scopo, segnala che l'ANAC si è già impegnata nella formazione di responsabili della prevenzione della corruzione e nel definire un approccio condiviso e partecipato, soprattutto da parte degli enti locali territoriali, nella programmazione anticorruzione. Saggiunge che è necessario, però, riconoscere alle pubbliche amministrazioni tempi adeguati nell'aggiornare le proprie procedure amministrative e i propri strumenti operativi.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), relatore per la procedura informativa, richiama l'importanza della collaborazione fra l'ANAC e l'AGENAS, sottolineando come l'aggiornamento del Piano nazionale anticorruzione non sia da intendere come un mero adempimento burocratico ma come un processo costante che deve coinvolgere più soggetti. È necessario, ad avviso dell'oratore, diffondere una cultura dell'anticorruzione intesa come occasione di riscatto e di recupero di credibilità del Paese: molti casi di malasanità, infatti, sono rappresentati da una connessione fra attività criminali e scelte politiche. Reputa altresì necessario individuare forme di equilibrio fra scelte di semplificazione amministrativa ed efficacia dei controlli.

Chiede se l'ANAC abbia effettuato un censimento sul rispetto degli obblighi imposti dalla recente normativa anticorruzione e quali riforme possano essere adottate per superare le rigidità che incontrano le pubbliche amministrazioni nell'adottare tale normativa.

Segnala infine i recenti casi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle farmacie, quale tema meritevole di attenzione.

Il dottor CANTONE assicura che l'ANAC si impegnerà a ridurre le rigidità burocratiche che oggi incontrano molti enti pubblici. Cita la collaborazione a tal fine instaurata con gli ordini professionali nell'attività di elaborazione dei rispettivi piani di prevenzione della corruzione. Sottolinea altresì la possibilità degli enti pubblici di dimensioni ridotte di consorzarsi per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in vigore.

Conferma che l'adempimento effettivo di tali obblighi deve fondarsi su un'attenta valutazione del rischio e sulla individuazione di precise misure di prevenzione. A tale proposito, richiama la vicenda recente della mobilità dei vigili urbani del Comune di Roma.

Concorda nel ritenere diffuso il fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle farmacie soprattutto nel Mezzogiorno. Mette in guardia sui rischi di una liberalizzazione senza regole che apra il settore a capitali di origine malavitosi. Esprime altresì critiche sui margini di discrezionalità introdotti di recente nel Codice degli appalti. Evidenzia però anche i rischi derivanti da un'eccessiva rigidità normativa, che non mette al riparo dalla diffusione di fenomeni di corruzione.

La senatrice MATURANI (PD) si sofferma sul settore delle attività funerarie e sul disegno di legge in materia all'esame della Commissione, che ha l'obiettivo di operare una vera e propria riforma del comparto e dei suoi aspetti più delicati, come la trasparenza dei costi, i rapporti tra imprese e cittadini, la riqualificazione professionale del personale. Chiede a tale riguardo suggerimenti al dottor Cantone, nell'ottica di eventuali interventi migliorativi sul testo.

Il dottor CANTONE conviene sulla necessità di una riforma del settore delle attività funerarie, che imponga precise regole, tenuto conto anche dell'accertata infiltrazione in tale ambito della criminalità organizzata. Suggerisce l'opportunità che le imprese regolari possano essere iscritte in particolari liste dedicate (*white list*) e richiama l'opportunità della revoca delle autorizzazioni amministrative per quei soggetti che siano colpiti da misure antimafia di tipo interdittivo.

Il senatore BIANCO (PD) apprezza l'approccio sobrio del dottor Cantone e sottolinea il grande patrimonio etico-civile rappresentato dal Servizio sanitario nazionale. I piani anticorruzione devono, a suo giudizio, costituire adeguati strumenti di corretta gestione delle pubbliche amministrazioni e non essere mere occasioni di adempimenti burocratici. Chiede a che punto siano le ASL nell'attuare le misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla legge.

Il dottor CANTONE, nel concordare con le osservazioni del senatore Bianco, conferma l'importanza del quadro normativo in vigore, soprattutto

alla luce delle recenti riforme, ma sottolinea l'insufficienza dei risultati conseguiti finora dalle pubbliche amministrazioni. Segnala che le ASL, però, rispetto ad altri enti pubblici, hanno conseguito obiettivi importanti, almeno sul piano formale, nella elaborazione dei piani anticorruzione, anche grazie ad una dirigenza caratterizzata da forti e specifiche competenze tecniche. Rimarca la necessità di misurare i piani di prevenzione sulle specificità delle realtà sanitarie.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*), dopo aver espresso apprezzamento per la collaborazione fra l'ANAC e l'AGENAS, chiede approfondimenti sullo stato di attuazione della normativa anticorruzione e sulla possibilità di avere una mappatura analitica dei fenomeni corruttivi in ambito sanitario. Chiede un parere, inoltre, sull'ipotesi che società scientifiche possano elaborare linee guida in materia di responsabilità professionale degli operatori sanitari.

Il dottor CANTONE informa che la collaborazione con l'AGENAS sarà intensificata, con particolare riguardo alla individuazione precisa di indicatori di rischio ed alla possibilità di svolgere attività ispettive a campione nelle ASL e nelle aziende ospedaliere. Fa presente che al momento sono ancora carenti, comunque, analisi del rischio specifiche per singoli settori.

Rispetto al tema della colpa professionale, richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che riconosce da tempo le linee guida come criterio di riferimento. Osserva che allo stato l'individuazione di profili di colpa professionale è tuttavia rimessa in gran parte alla discrezionalità del perito cui si affida il giudice: l'elaborazione di linee guida ufficiali potrà garantire maggiore uniformità nella valutazione dell'eventuale colpa professionale degli operatori sanitari.

La PRESIDENTE ringrazia l'auditore per il contributo reso e avverte che la documentazione da questi consegnata sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della procedura informativa è, quindi, rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI*

La PRESIDENTE comunica che è pervenuto un documento della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, relativo al disegno di legge n. 1611 (attività funerarie), in corso d'esame presso la Commissione.

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,50.*



**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Giovedì 3 marzo 2016

**Plenaria****207<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
MARINELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-00706, ricordando preliminarmente che, con decreto n. 120 del 3 giugno 2014, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, ha adottato il nuovo «Regolamento albo nazionale gestori ambientali», con conseguente abrogazione del decreto ministeriale del 28 aprile 1998, n. 406. L'articolo 9 del decreto ministeriale n. 120 del 2014 prevede che la categoria 1, relativa alla raccolta e al trasporto di rifiuti urbani e assimilati, sia articolata in classi basate sulla popolazione complessivamente servita. La medesima previsione era contenuta nel decreto ministeriale n. 406 del 1998. L'articolo 9, comma 6, del decreto ministeriale n. 120 del 2014 prevede che ai fini dell'iscrizione nella categoria 1, il Comitato nazionale può individuare sottocategorie le cui classi d'iscrizione sono basate sulla quantità annua dei rifiuti complessivamente gestita. È di prossima emanazione la delibera del Comitato nazionale che individua le attività relative alla categoria 1 che possono essere articolate in classi basate sulle quantità annue raccolte e trasportate.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si dichiara soddisfatto poiché la risposta della rappresentante del Governo ha preso atto delle problematiche sottese alla interrogazione.

Di seguito, il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-02432, facendo presente che l'articolo 18 del decreto legislativo n. 49 del 2014 stabilisce che il trattamento adeguato e le operazioni di recupero e di riciclaggio a cui sottoporre i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) debbano essere realizzati utilizzando le migliori tecniche disponibili e comunque secondo i criteri previsti dagli allegati VII e VIII. Tali allegati contengono le modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento e i requisiti tecnici degli impianti stessi. L'articolo 18, comma 4, prevede che il Ministro dell'ambiente, avvalendosi di ISPRA e del Centro di Coordinamento RAEE, determini con decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti negli allegati VII e VIII e le relative modalità di verifica, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea – ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva – entro tre mesi dalla loro adozione. L'articolo 8 della direttiva 2012/19/CE stabilisce che, al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del trattamento, la Commissione europea adotta atti di esecuzione volti a definire le norme minime di qualità, basate in particolare sulle disposizioni elaborate dalle organizzazioni di normazione europee. Ad oggi, l'organismo di normazione europeo per la standardizzazione elettrotecnica – CENELEC – ha emesso norme specifiche per il trattamento dei RAEE. La Commissione europea, tuttavia, non ha ancora stabilito le norme minime di qualità. Poiché il dispositivo normativo in parola subordina espressamente l'adozione del decreto alla condizione di conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea, ne consegue la mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 18, comma 4. L'eventuale adozione immediata del provvedimento, anche con contenuto sostanzialmente riproduttivo degli indirizzi tecnici delle norme CENELEC, da una parte correrebbe il rischio di essere illegittimo, difettando ancora l'atto normativo comunitario che costituisce il suo parametro di legittimità, e dall'altra potrebbe generare un fenomeno di *gold plating*, introducendo adempimenti e oneri che il regolatore europeo non ha ancora definito. Pertanto, l'adozione dello schema di decreto relativo al trattamento dei RAEE deve essere differita all'esito dell'emanazione delle norme minime di qualità da parte della Commissione. Per gli impianti di trattamento dei RAEE soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), il decreto ministeriale 29 gennaio 2007 prevede ulteriori requisiti tecnici e gestionali, quali la redazione del piano di gestione operativa, il programma di sorveglianza e controllo, il piano di ripristino ambientale nonché l'adozione di strumenti di gestione ambientale. Tali adempimenti garantiscono, per tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti, modalità operative di salvaguardia dell'ambiente e della salute. Conclude sottolineando che i temi in parola sono alla costante attenzione del Ministero dell'ambiente.

Il senatore DALLA ZUANNA (*PD*) si dichiara insoddisfatto osservando che il trattamento dei RAEE è effettuato ancora in condizioni non ottimali rispetto ai migliori trattamenti possibili.

Il presidente MARINELLO dichiara infine concluse le procedure informative.

*IN SEDE REFERENTE*

**(119) D'ALÌ.** – *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

**(1004) Loredana DE PETRIS.** – *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

**(1034) CALEO.** – *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

**(1931) PANIZZA ed altri.** – *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

**(2012) Ivana SIMEONI ed altri.** – *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottoscrive l'emendamento 9.91 e ritira l'emendamento 9.92.

La senatrice PUPPATO (*PD*) sottoscrive il subemendamento 9.200/85.

Il presidente MARINELLO dà preliminarmente conto dei subemendamenti presentati agli emendamenti 4.1000, 5.1000, 6.900, 13.0.2 e 20.0.42, pubblicati in allegato.

Si procede all'espressione dei pareri su taluni degli emendamenti sui quali il relatore e la rappresentante del Governo si sono riservati, nonché sui subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore.

Con riferimento all'articolo 1, il relatore CALEO (*PD*) e il sottosegretario Barbara DEGANI esprimono parere contrario sugli emendamenti 1.50 e 1.97.

Si procede all'espressione dei pareri sui subemendamenti all'emendamento 3.100 e sullo stesso emendamento.

Il relatore CALEO (*PD*) esprime parere contrario sui subemendamenti 3.100/0 e 3.100/1 e parere favorevole sui subemendamenti 3.100/2 e 3.100/3.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti e parere favorevole sull'emendamento 3.100.

Si procede all'espressione dei pareri sui subemendamenti all'emendamento 4.1000 e sullo stesso emendamento.

Il relatore CALEO (*PD*) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti e parere favorevole sull'emendamento 4.1000.

Si procede all'espressione dei pareri sui subemendamenti all'emendamento 5.1000, nonché sullo stesso emendamento.

Il relatore CALEO (*PD*) esprime parere favorevole sui subemendamenti 5.1000/22, 5.1000/471 e 5.1000/52. Il parere è favorevole anche sul subemendamento 5.1000/21, a condizione che venga opportunamente riformulato. Si riserva di esprimere il parere sui subemendamenti 5.1000/3, 5.1000/4 e 5.1000/50. Il parere è contrario sui restanti subemendamenti.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti e parere favorevole sull'emendamento 5.1000.

I senatori Laura PUPPATO (*PD*), VACCARI (*PD*) e ARRIGONI (*LN-Aut*) sottoscrivono il subemendamento 5.1000/21 e accedono alla riformulazione richiesta nell'emendamento 5.1000/21 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il relatore CALEO (*PD*) e il sottosegretario Barbara DEGANI esprimono parere contrario sugli emendamenti 5.0.120 e 5.0.1.

Con riferimento all'articolo 6, il relatore CALEO (*PD*) e il sottosegretario Barbara DEGANI esprimono parere contrario sugli emendamenti 6.10 e 6.39. Si riservano di esprimere il parere sugli emendamenti 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19 e 6.21.

Si procede all'espressione dei pareri sui subemendamenti all'emendamento 6.900, nonché sullo stesso emendamento.

Il relatore CALEO (*PD*) esprime parere favorevole sui subemendamenti 6.900/2, 6.900/3 e 6.900/4. Il parere è contrario sui restanti subemendamenti.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti e parere favorevole sull'emendamento 6.900.

Il relatore CALEO (*PD*) esprime apprezzamento sull'emendamento 6.90, i cui contenuti sono stati recepiti nell'emendamento 6.900. Invita il senatore Arrigoni a ritirare l'emendamento 6.90, dovendo altrimenti esprimere parere contrario per motivi procedurali.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 6.90.

Il relatore CALEO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.91, 6.92 e 6.103.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'espressione dei pareri sui subemendamenti all'emendamento 9.200, nonché sullo stesso emendamento.

Il relatore CALEO (*PD*) esprime parere favorevole sui subemendamenti 9.200/49, 9.200/82, 9.200/84 e 9.200/85. Il parere è favorevole anche sui subemendamenti 9.200/4, 9.200/26, 9.200/43, 9.200/46, 9.200/57 e 9.200/86, a condizione che vengano opportunamente riformulati. Il parere è contrario sui restanti subemendamenti.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti e parere favorevole sull'emendamento 9.200.

Il presidente MARINELLO e i senatori VACCARI (*PD*) e ARRIGONI (*LN-Aut*) sottoscrivono il subemendamento 9.200/4 e accedono alla riformulazione richiesta nell'emendamento 9.200/4 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il presidente MARINELLO sottoscrive i subemendamenti 9.200/26, 9.200/43, 9.200/46 e 9.200/57 e accede alle riformulazioni richieste dal relatore negli emendamenti 9.200/26 (testo 2), 9.200/43 (testo 2), 9.200/46 (testo 2) e 9.200/57 (testo 2), pubblicati in allegato.

La senatrice MORONESE (*M5S*) accede alla riformulazione richiesta e riformula il subemendamento 9.200/86 nell'emendamento 9.200/86 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il relatore CALEO (*PD*) e il sottosegretario Barbara DEGANI si riservano di esprimere il parere sull'emendamento 9.0.1.

Con riferimento all'articolo 10, il relatore CALEO (*PD*) e il sottosegretario Barbara DEGANI esprimono parere contrario sugli emendamenti 10.8 e 10.142.

Con riferimento all'articolo 12, il relatore CALEO (*PD*) e il sottosegretario Barbara DEGANI esprimono parere contrario sull'emendamento 12.19.

Si procede all'espressione dei pareri sui subemendamenti all'emendamento 13.0.2, nonché sullo stesso emendamento.

Il relatore CALEO (*PD*) esprime parere favorevole sul subemendamento 13.0.2/1 e parere contrario sui restanti subemendamenti.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti e parere favorevole sull'emendamento 13.0.2.

Il Relatore e la Rappresentante del Governo si riservano di esprimere il parere sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 17.

Il relatore CALEO (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 20.0.1, a condizione che venga opportunamente riformulato.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riformula l'emendamento 20.0.1 nell'emendamento 20.0.1 (testo 2), pubblicato in allegato, accedendo alla richiesta del relatore.

Il sottosegretario Barbara DEGANI si riserva di esprimere il parere sull'emendamento 20.0.1 (testo 2).

Si procede all'espressione dei pareri sui subemendamenti all'emendamento 20.0.42, nonché sullo stesso emendamento.

Il relatore CALEO (*PD*) esprime parere contrario sui subemendamenti 20.0.42/1, 20.0.42/2 e 20.0.42/3. Si riserva di esprimere il parere sui subemendamenti 20.0.42/4 e 20.0.42/5.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti e parere favorevole sull'emendamento 20.0.42.

Il relatore CALEO (*PD*) presenta ed illustra gli emendamenti 10.1000, 19.1000, 21.0.3 e 21.0.4, pubblicati in allegato. In particolare, l'emendamento 10.1000 riscrive la norma concernente la gestione della fauna selvatica prevedendo che gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi nelle aree naturali protette siano definiti con specifici piani, redatti dall'ente di gestione con il parere obbligatorio e vincolante

dell'ISPRA, finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione della specie. L'emendamento propone che gli interventi di controllo faunistico avvengano su iniziativa e sotto la sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e attuati dal proprio personale o da persone da questi autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di appositi corsi di formazione organizzati dall'ente e validati dall'ISPRA. L'emendamento 19.1000 interviene in materie di sanzioni prevedendone, in taluni casi, un inasprimento e stabilendo, nel caso di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, l'applicazione della pena accessoria della confisca. L'emendamento 21.0.3 provvede ad inserire come area marina di reperimento l'area marina protetta di Capo d'Otranto – Grotte Zinzulusa e Romanelli. Da ultimo, l'emendamento 21.0.4 prevede che il Comitato paritetico della biodiversità svolga una funzione di coordinamento e di promozione di azioni integrate in favore delle aree protette nazionali e regionali.

La senatrice PUPPATO (PD) esprime apprezzamento sull'emendamento 10.1000.

La Commissione conviene infine di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 10.1000, 19.1000, 21.0.3 e 21.0.4, alle ore 14 di martedì 8 marzo 2016.

Il presidente MARINELLO esprime apprezzamento per il supporto tecnico e la collaborazione dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e dell'Ufficio di segreteria della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA*

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta pomeridiana, già prevista per le ore 14,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO  
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 119, 1004, 1034, 1931, 2012**

**4.1000/1**

DE PETRIS, BIGNAMI

*All'emendamento 4.1000, alla lettera c), sostituire il capoverso «comma 2-bis», con il seguente:*

«2-bis. I beni del demanio militare localizzati all'interno del territorio del parco o della riserva sono attribuiti all'ente parco. Al relativo trasferimento provvede il Ministero della difesa, entro e non oltre 90 giorni dal decreto istitutivo di cui al comma 1».

---

**4.1000/2**

NUGNES

*All'emendamento 4.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare».*

---

**4.1000**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, infine, la seguente lettera:*

«c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Qualora il territorio del parco o della riserva ricomprenda siti militari alla loro istituzione si procede sentito il Ministero della difesa"».

---



**5.1000/1**

ORELLANA

*All'emendamento 5.1000, capoverso «Art. 5», al comma 1, lettera a), sostituire il punto 4 con il seguente:*

«4. Il Presidente del Parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia e la Comunità del Parco, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente nominato deve essere in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare propone una lista di almeno tre candidati ai presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Entro quindici giorni si giunge a una intesa oppure i presidenti delle regioni o delle province autonome, di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale esprimono il loro dissenso motivato per ogni singolo candidato.

Ricevute le valutazioni dei presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le sottopone alle Commissioni Parlamentari competenti in materia e alla Comunità del Parco e ne ottiene entro trenta giorni i pareri.

Trascorso tale termine il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede con la nomina del Presidente del parco nazionale scegliendolo fra i candidati sottoposti alla valutazione dei presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale.

La carica di Presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo».

---

**5.1000/2**

PICCOLI

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a), sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco ed è scelto tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private entro no-

vanta giorni dall'avvio del procedimento di nomina adeguatamente notificato alle regioni e alle province autonome. Trascorso il suddetto termine senza che venga raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede motivatamente alla nomina del Presidente».

---

### **5.1000/3**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

*All'emendamento 5.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), punto 4), le parole: «o delle province autonome di Trento e di Bolzano», sono soppresse;*

b) *dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:*

«d-bis) dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

"15-bis. Per il Parco nazionale dello Stelvio, si provvede con norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, mediante l'intesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"».

---

### **5.1000/4**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

*All'emendamento 5.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, sopprimere le parole: «o delle province autonome di Trento e di Bolzano»;*

b) *dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

"15-bis. Per il Parco Nazionale dello Stelvio, si provvede con norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, mediante l'intesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"».

---

**5.1000/5**

CUOMO

*All'emendamento 5.1000, capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 4, dopo le parole: «, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco,» inserire le seguenti: «sentita la Comunità del parco,»;*

2) *al comma 8-ter, lettera a), sostituire le parole: «almeno la metà dei quali scelta» con la seguente: «scelti»;*

3) *dopo il comma 8-octies, inserire il seguente:*

*«8-nonies. Qualora il consiglio direttiva scada prima del Presidente, quest'ultimo viene affiancato dai soli rappresentanti della Comunità del parco.».*

---

**5.1000/6**

CERONI

*All'emendamento 5.1000, al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4, dopo le parole: «d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco», aggiungere le seguenti: «sentita la Comunità del parco»;*

b) *al comma 8-ter, lettera a) sostituire le parole: «almeno la metà dei quali scelti» con la seguente: «scelti»;*

c) *dopo il comma 8-octies aggiungere il seguente:*

*«8-nonies. Qualora il consiglio direttivo scada prima del Presidente, quest'ultimo viene affiancato dai soli rappresentanti della Comunità del parco.».*

---

**5.1000/7**

ARRIGONI

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a) capoverso comma 4, dopo le parole: «, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco,» inserire le parole: «sentita la Comunità del parco,».*

---

**5.1000/8**

NUGNES

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a), capoverso 4, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: «nell'ambito» aggiungere le seguenti: «di un bando pubblico per»;*

*b) sopprimere le parole: «una terna proposta dal Ministro e composta da»;*

*c) sopprimere le parole: «nelle istituzioni»;*

*d) sopprimere il periodo: «Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate rendono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero esprimono il proprio dissenso esplicitando le ragioni che motivano il diniego del consenso con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. Trascorso il suddetto termine senza che venga raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede motivatamente alla nomina del Presidente, scegliendo prioritariamente tra i nomi compresi nella terna».*

---

**5.1000/9**

ORELLANA

*All'emendamento 5.1000, capoverso «Art. 5», al comma 1, lettera a), al punto 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «terna», con le seguenti: «lista di almeno tre candidati».*

---

**5.1000/10**

DE PETRIS, BIGNAMI

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, sostituire le parole da: «in possesso» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «particolarmente qualificati per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale».*

---

**5.1000/11**

BLUNDO, GIROTTO

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a), capoverso 4, sostituire le parole da: «esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo di gestione in strutture pubbliche o private» con le seguenti: «competenza ed esperienza nelle attività di tutela dell'ambiente, che abbiano già svolto specifiche funzioni nell'ambito di parchi nazionali, regionali o interregionali, nelle Zone a Protezione Speciale (ZPS) come previste dalla direttiva 2009/147/CE, nei siti di interesse comunitario (SIC), come definite nella direttiva 92/43/CEE e si siano distinti nella promozione e valorizzazione sostenibile delle bellezze naturali e paesaggistiche».*

---

**5.1000/12**

DE PETRIS, BIGNAMI

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: «strutture pubbliche o private» sono aggiunte le seguenti: «e deve possedere adeguate competenze in materia di conservazione della natura e di gestione delle aree protette».*

---

**5.1000/13**

DE PETRIS, BIGNAMI

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, al secondo periodo le parole: «Entro quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta giorni».*

---

**5.1000/14**

ARRIGONI

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a) capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Entro quindici giorni» con le seguenti: «Entro trenta giorni».*

---

**5.1000/15**

ARRIGONI

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a) capoverso comma 4, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Entro il medesimo termine, i presidenti delle regioni e delle province autonome possono anche proporre nomi di candidati diversi da inserire nella terna.» e all'ultimo periodo, sostituire le parole: «compresi nella terna» con le seguenti: «eventualmente proposti dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate».*

---

**5.1000/16**

DE PETRIS, BIGNAMI

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, ultimo periodo, la parola: «prioritariamente» è soppressa.*

---

**5.1000/17**

D'ALÌ

*All'emendamento 5.1000, al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), capoverso «4», sopprimere la parola: «prioritariamente».*

---

**5.1000/18**

ORELLANA

*All'emendamento 5.1000, capoverso «Art. 5», al comma 1, lettera a), al punto 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La carica di Presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo».*

---

**5.1000/19**

MORONESE

*All'emendamento 5.1000, al comma 1 lettera a), capoverso «4», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La carica di Presidente di parco na-*

zionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo».

---

**5.1000/20**

ARRIGONI

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a), capoverso «4», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La carica di Presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi carica pubblica amministrativa o elettiva».*

---

**5.1000/21 (testo 2)**

DE PETRIS, BIGNAMI, PUPPATO, VACCARI, ARRIGONI

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «4», aggiungere il seguente: «4-bis. La carica di Presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici».*

---

**5.1000/21**

DE PETRIS, BIGNAMI

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «4», aggiungere il seguente: «4-bis. La carica di Presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti di diritti pubblico».*

---

**5.1000/22**

VACCARI, MIRABELLI

*All'emendamento 5.1000, capoverso «Art. 5», al comma 1, lettera a):*

*a) al comma 7 sostituire le parole: «comunità montane», con le seguenti: «unioni montane dei comuni»;*

*b) al comma 8-quater, sostituire le parole: «comunità montana», con le seguenti: «unione montana dei comuni».*

---

**5.1000/23**

PICCOLI

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a), sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sulla base di valutazioni connesse con l'estensione del parco, con il numero di comuni interessati e con la popolazione residente. L'indennità dovrà comunque essere inferiore ai 4/5 di quella spettante al sindaco del comune più popoloso tra tutti quelli sui cui territori il parco nazionale insiste».

---

**5.1000/24**

MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES, SERRA, CASTALDI

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a), sostituire i commi 8-bis e 8-ter con il seguente:*

«8-bis. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal presidente e da otto componenti nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale, secondo le seguenti modalità:

a) quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;

b) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

c) uno, su designazione del Ministero dei beni ed attività culturali e del turismo;

d) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana e delle Università degli studi con sede nelle regioni nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore ad uno la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;

e) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; in caso di designazione di un numero superiore ad uno la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente».

---



**5.1000/25**

DE PETRIS, BIGNAMI

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi «8-bis e 8-ter», con i seguenti: «8-bis. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a otto.*

*8-ter. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, tutela dei beni culturali e paesaggistici, economia dei beni, ambientati, diritto amministrativo e ambientale, secondo le seguenti modalità:*

*a) quattro componenti su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;*

*b) quattro componenti, su designazione:*

*1) uno, del ministero dei beni e attività culturali e turismo;*

*2) uno, del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa valutazione delle candidature proposte dalle organizzazioni professionali agricole più rappresentative;*

*3) uno, dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana o delle Università degli studi con sede nelle regioni nei cui territori ricade il parco;*

*4) uno, delle associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349».*

---

**5.1000/26**

MORONESE

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «8-bis», con il seguente: «8-bis. Il Consiglio direttiva del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a quattro per i parchi il cui territorio comprende sino a nove Comuni, a sei per i parchi il cui territorio comprende tra dieci e venti Comuni e otto per i parchi il cui territorio comprende più di venti Comuni».*

---

**5.1000/27**

PICCOLI

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a), sostituire il comma 8-ter con il seguente:*

«8-ter. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno la metà dei quali scelta tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale sentite le associazioni di tutela della natura, le associazioni agricole nazionali più rappresentative e l'Ispra».

---

**5.1000/28**

MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES, BLUNDO, SERRA, CASTALDI

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a) capoverso «8-ter» sopprimere le parole: «della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della comunità del parco».*

---

**5.1000/29**

DE PETRIS, BIGNAMI

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, capoverso «8-ter», sopprimere le parole: «o tra i rappresentati della Comunità del parco».*

---

**5.1000/30**

NUGNES

*All'emendamento 5.1000, comma 1, lettera a) capoverso «8-ter» lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *aggiungere, dopo le parole: «50 per cento dei componenti» le seguenti «tramite procedure ad evidenza pubblica»;*

b) *aggiungere, dopo la parola: «riservato» le seguenti: «a esperti in materia naturalistica e ambientale e ad esperti delle biodiversità»;*

c) *sopprimere le parole: «su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno la metà dei quali scelta tra i sindaci della stessa Comunità del parco».*

---

#### **5.1000/31**

D'ALÌ

*All'emendamento 5.1000, al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), capoverso «8-ter», lettera a), sopprimere le seguenti parole: «almeno la metà dei quali scelta tra i sindaci della stessa Comunità del parco».*

---

#### **5.1000/32**

ARRIGONI

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a) capoverso comma «8-ter», lettera a) sostituire le parole: «almeno la metà dei quali scelta» con la parola: «scelti».*

---

#### **5.1000/33**

NUGNES

*All'emendamento 5.1000, al comma 1 lettera a) capoverso «8-ter» lettera b) aggiungere, dopo le parole: «in materia naturalistica e ambientale», il seguente periodo: «, e ad esperti delle biodiversità su designazione per titoli e meriti: sulla base delle indicazioni provenienti dalle associazioni ambientaliste e dalle associazioni agricole nazionali».*

---

#### **5.1000/34**

NUGNES

*All'emendamento 5.1000, al comma 1 lettera a) capoverso «8-ter» lettera b) sopprimere i numeri 1 e 2.*

---

**5.1000/35**

MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES, SERRA, COTTI, CASTALDI

*All'emendamento 5.1000, al comma 1 capoverso «8-ter» lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nel caso di consigli direttivi di quattro componenti, una delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e uno delle associazioni ambientaliste locali che abbiano svolto attività di tutela, informazione, formazione ed educazione ambientale, promozione e valorizzazione di attività sostenibili».

---

**5.1000/36**

BLUNDO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, SERRA

*All'emendamento 5.1000, al comma 1 capoverso «8-ter», alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nel caso di consigli direttivi di quattro componenti, una delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e uno dell'ISPRA».

---

**5.1000/37**

MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES, SERRA, COTTI, CASTALDI

*All'emendamento 5.1000, al comma 1 capoverso «8-ter», alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) nel caso di consigli direttivi di sei componenti, uno delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno delle associazioni ambientaliste locali».

---

**5.1000/38**

BLUNDO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, SERRA

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, capoverso «8-ter» lettera b), sostituire il punto 2 con il seguente:*

«2) nel caso di consigli direttivi di sei componenti, uno delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio

1986, n. 349, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dell'ISPRA».

---

#### **5.1000/39**

MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES, SERRA, CASTALDI

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, capoverso «8-ter» lettera b), dopo il punto 2, inserire il seguente:*

«2-bis) nel caso di consigli direttivi di otto componenti, uno del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dell'ISPRA, uno delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e uno delle associazioni ambientaliste locali».

---

#### **5.1000/40**

NUGNES

*All'emendamento 5.1000, al comma 1 lettera a), capoverso «8-quarter» sopprimere le parole: «Per i membri del Consiglio direttiva designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o eli presidente di una comunità montana, di una provincia o di una regione presente nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttiva e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti».*

---

#### **5.1000/41**

ARRIGONI

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a) dopo il capoverso comma 8-octies inserire il seguente:*

«8-nonies. Qualora il consiglio direttivo scada prima del Presidente, quest'ultimo viene affiancato dai soli rappresentanti della Comunità del parco».

---

**5.1000/42**

PICCOLI

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) il comma 11 è sostituito dai seguenti:

"11. La gestione amministrativa dei parchi nazionali e delle Aree marine protette è affidata a un direttore, che assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presidente e dal consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo ad esito di una procedura di selezione ad evidenza pubblica tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale.

11-bis. Alla procedura ad evidenza pubblica possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente del parco stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. il consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. il direttore, se dipendente pubblico; è posto obbligatoriamente in posizione di comando o fuori molo, per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Trovano applicazione, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

**5.1000/43**

MORONESE, BLUNDO, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, SERRA, CASTALDI

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera d) sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Il direttore del parco è selezionato tramite concorso pubblico per titoli che dimostrino l'effettiva competenza e capacità professionali dei

candidati alle gestione di aree protette. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato di una durata non superiore a cinque anni».

---

#### **5.1000/44**

MORONESE, BLUNDO, MARTELLI, NUGNES, LUCIDI, SERRA, CASTALDI

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera d) sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Il direttore del parco è nominato dal consiglio direttivo in base alle competenze e capacità professionali possedute in relazione alla specificità dell'incarico, nell'ambito di un tema di soggetti qualificati selezionati previa procedura concorsuale per titoli, con i criteri, i requisiti e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il presidente del parco stipula con il direttore un apposito contratto di diritto privato con attribuzione di un trattamento economico non superiore a quello dei dirigenti stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, area dirigenti, degli enti pubblici non economici, per una durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico».

---

#### **5.1000/45**

ARRIGONI

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, capoverso comma 11 sostituire le parole: «dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo» con le seguenti: «dirigenti pubblici o funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale o soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni o persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo».*

---

**5.1000/46**

D'ALÌ

*All'emendamento 5.1000, capoverso «Art. 5», comma 1, lettera d), capoverso «11», sesto periodo, sopprimere le parole: «una sola volta».*

---

**5.1000/47**

BLUNDO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, SERRA

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera e) sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. Ai vice presidenti e agli altri componenti del consiglio direttivo spetta il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo, le spese ammissibili e l'ammontare massimo sono definite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**5.1000/471**

PICCOLI

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) i commi 12 e 12-bis sono sostituiti dal seguente:

''12. Ai vice presidenti e agli altri componenti del Consiglio direttivo spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco».

---

**5.1000/48**

ORELLANA

*All'emendamento 5.1000, capoverso «Art. 5», al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «12. Ai vice presidenti e agli altri» con le seguenti: "12. Ai"».*

---



**5.1000/49**

DE PETRIS, BIGNAMI

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera f), capoverso comma «14», dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «È concessa la mobilità volontaria del personale tra gli Enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano fatto domanda di trasferimento».*

---

**5.1000/50**

DE PETRIS, BIGNAMI

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera f), dopo il capoverso «comma 14» è aggiunto il seguente: «14.1. Al fine di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l'esercizio dei servizi di competenza, gli Enti parco i cui territori di riferimento insistano nella stessa regione o in regioni confinanti possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad affidamenti congiunti con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti parco possono stipulare convenzioni, con le finalità indicate nel presente comma, anche con altre amministrazioni dello Stato le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale».*

---

**5.1000/51**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, SERRA, CASTALDI

*All'emendamento 5.1000, al comma 1 lettera f), aggiungere, dopo il capoverso «14» il seguente: «14.1 il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, definisce per ogni parco nazionale la pianta organica minima indispensabile per assicurare la funzionalità di ogni ente parco. La pianta organica deve comprendere almeno una figura di dirigente responsabile tecnico scientifico per la conservazione della biodiversità con la qualifica di vice direttore dell'ente parco. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale e la stipula da parte dell'ente parco di contratti di collaborazione e convenzioni con imprenditori agricoli singoli o in forma associata ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Per le finalità di cui alla presente legge gli enti parco possono altresì stipulare convenzioni con le associa-*

zioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

---

#### **5.1000/52**

PICCOLI

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera f), sostituire il comma 14-bis con il seguente:*

«14-bis. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva con proprio decreto una specifica direttiva rivolta agli enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto».

---

#### **5.1000/53**

DE PETRIS, BIGNAMI

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera f), capoverso comma 14-bis, dopo le parole: «indicatori dello stato», inserire le seguenti: «delle risorse naturali sottoposte».*

---

#### **5.1000/54**

DE PETRIS, BIGNAMI

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:*

«f-bis) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

"15-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad individuare, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da associazioni ed enti locali, beni di rilevante interesse naturalistico e ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario procedere all'istituzione di aree protette ai sensi della presente legge.

15-ter. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a comunicare al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del demanio l'avvio del procedimento istitutivo dell'area protetta ai sensi del comma 15-bis. Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione e all'annullamento di eventuali procedure di dimissione o conferimento a società di gestione già avviate ai sensi degli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I5-quater. Nel caso di aree protette individuate ai sensi del comma 15-bis, il cui territorio sia costituito esclusivamente da beni immobili di proprietà dello Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può conferirne la gestione ad una fondazione di diritto pubblico partecipata dalla regione e dai comuni competenti, dotata di autonomia amministrativa e gestionale, i cui organi di governo siano costituiti prevedendo la partecipazione di un componente designato dalle associazioni di protezione ambientai e, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e di un componente designato dalle Università degli Studi o dalle istituzioni scientifiche con sede nella regione nei cui territori ricade il parco. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della regione e degli enti locali partecipanti, approva lo statuto della fondazione, che opera nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge"».

---

## 5.1000

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

«Art. 5. - (*Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991*) – 1. All'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 8-bis sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il revisore dei conti;
- e) la Comunità del parco.

3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

4. Il presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate rendono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero esprimono il proprio dissenso esplicitando le ragioni che motivano il diniego del consenso con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. Trascorso il suddetto termine senza che venga raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede motivatamente alla nomina del Presidente, scegliendo prioritariamente tra i nomi compresi nella terna.

5. Nelle more della nomina del Presidente del parco nazionale e dei componenti del Consiglio direttivo ai sensi del comma 8-ter, al fine di assicurare la continuità amministrativa e lo svolgimento delle attività indifferibili dell'Ente parco, si applicano le disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

6. Il Presidente del parco nazionale ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni di indirizzo e programmazione della stessa, fissa gli obiettivi ed effettua la relativa verifica in merito alla realizzazione degli stessi, attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione vigente in materia. Il Presidente esercita altresì le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva, ferme restando le competenze del direttore.

7. Per il Presidente del parco e per i componenti del consiglio direttivo, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riferite a sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

8. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

8-bis. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a sei per i parchi il cui terri-

torio comprende fino a venti comuni e a otto per i parchi il cui territorio comprende più di venti comuni.

8-ter. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno la metà dei quali scelta tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:

1) nel caso di consigli direttivi di sei componenti, uno delle associazioni ambientaliste, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni.;

2) nel caso di consigli direttivi di otto componenti, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni ambientaliste e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni.

8-quater. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma 8-sexies. Per i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una comunità montana, di una provincia o di una regione presente nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.

8-quinquies. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco, che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.

8-sexies. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8-septies. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8-*octies*. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Lo Statuto dell'Ente definisce le finalità e funzioni principali, nonché le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti. Lo Statuto è approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi 30 giorni dalla richiesta, si intendono acquisiti i relativi pareri. L'organizzazione e il funzionamento dell'Ente sono disciplinati, nel rispetto dello Statuto di cui al periodo precedente, mediante un regolamento approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

c) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«10. Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10-*bis*. Il revisore dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti»;

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La gestione amministrativa dei parchi nazionali e delle Aree marine protette è affidata a un direttore, che assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presidente e dal consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo nell'ambito di una terna di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*, nonché di particolare qualificazione professionale. La terna è compilata a seguito di selezione pubblica alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi na-

zionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente del parco stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando o fuori ruolo, per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Trovano applicazione, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

e) i commi 12 e 12-bis sono sostituiti dal seguente:

«12. Ai vice presidenti e agli altri componenti del Consiglio direttivo spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

f) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

«14. La dotazione organica dell'ente è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del parere Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, questo si intende reso favorevolmente. Il direttore costituisce la struttura amministrativa di vertice dell'ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1° gennaio 2017 tutti gli Enti Parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14-bis. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva con proprio decreto una specifica direttiva rivolta agli enti parco finalizzata all'indivi-

duazione di indicatori dello stato a tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto».

---

**6.900/1**

DE PETRIS, BIGNAMI

*All'emendamento 6.900, al comma 1, capoverso comma 4, sopprimere le parole: «per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2».*

---

**6.900/2**

VACCARI, MIRABELLI

*All'emendamento 6.900, al capoverso «7», comma 4, dopo le parole: «, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2» inserire le seguenti: «e per le aree contigue di cui al comma 2-bis,».*

---

**6.900/3**

CERONI

*All'emendamento 6.900, al capoverso 4, dopo le parole: «anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2» aggiungere le seguenti: «e per le aree contigue di cui al comma 2-bis,».*

---

**6.900/4**

ARRIGONI

*All'emendamento 6.900, al comma 1, lettera b), numero 7), al capoverso comma 4, dopo le parole: «, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2» inserire le seguenti: «e per le aree contigue di cui al comma 2-bis,».*

---



**6.900/5**

NUGNES

*All'emendamento 6.900, al capoverso 4, dopo le parole: «attività culturali e del turismo» aggiungere le seguenti: «e del Ministero dell' Ambiente e del territorio e del mare».*

---

**6.900/6**

MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, NUGNES, SERRA, CASTALDI

*All'emendamento 6.900, al comma 1, il capoverso 5 dell'articolo 12 è sostituito dai seguenti:*

«5. Il piano è adottato dall'ente parco entro trentasei mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, adottato dal consiglio direttivo, è trasmesso alle regioni ed ai comuni interessati dal parco con la richiesta di osservazioni.

*5-bis.* in caso di inosservanza del termine dei trentasei mesi per l'adozione del piano di cui al comma 3, l'ente parco viene commissariato. Qualora il piano adottato dall'ente parco non venga approvato entro ventiquattro mesi dalle regioni, il Ministero dell'ambiente convoca per l'approvazione una conferenza di servizi con l'ente parco e le regioni interessate; qualora l'intesa non sia raggiunta entro i successivi quattro mesi il Ministro dell'ambiente rimette la questione al consiglio dei ministri che decide in via definitiva».

---

**6.900/7**

NUGNES

*All'emendamento 6.900, capoverso 5, dopo le parole: «Ente Parco», aggiungere le seguenti: «scattano sanzioni amministrative e disciplinari a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

*Conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: «esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo*

156 del medesimo decreto, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo».

---

**6.900/71**

DE PETRIS, BIGNAMI

*All'emendamento 6.900, dopo il capoverso comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. A far data dall'adozione del piano non sono consentiti all'interno del parco interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici».

---

**6.900**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b) sostituire il numero 7) con il seguente:*

7) I commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. L'Ente parco, nella qualità di autorità procedente, dà avvio alla valutazione ambientale strategica del piano del parco, da svolgersi da parte dell'autorità regionale competente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'ambito del relativo procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto, la proposta di piano del parco comprende almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143. Il consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni del piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procede alla sua adozione, e lo trasmette tempestivamente alla Regione.

4. Il piano trasmesso alla Regione è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle Regioni interessate. Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro 60

giorni dal ricevimento di tal parere la Regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica e nel rispetto del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo acquisito ai sensi del comma precedente.

5. Qualora il piano non venga definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente Parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo».

---

#### **9.200/4 (testo 2)**

PICCOLI

*All'emendamento 9.200, sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:*

«1-bis. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica ed idropotabile, in esercizio, di potenza superiore a 100 KW, alla data di approvazione della presente legge, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti al versamento annuale in favore dell'ente gestore dell'area medesima di una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza, e le modalità di versamento all'area protetta, sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

---

#### **9.200/26 (testo 2)**

PICCOLI, MARINELLO

*All'emendamento 9.200, sostituire il capoverso: «1-quater» con il seguente: «1-quater. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica*

alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kilowatt, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 6 per ogni chilowatt di potenza elettrica installata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza, e le modalità di versamento all'area protetta, sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

---

**9.200/43 (testo 2)**

PICCOLI, MARINELLO

*All'emendamento 9.200, al capoverso «1-quinquies» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «una somma pari» aggiungere le seguenti: «, in sede di prima applicazione»;*

b) *sostituire le parole: «2 per cento», con le seguenti: «1 per cento»;*

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare definitivo di detto contributo e le modalità di versamento all'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».*

---

**9.200/46 (testo 2)**

PICCOLI, MARINELLO

*All'emendamento 9.200, sostituire il capoverso «1-sexies», con il seguente: «1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai precedenti commi 1-bis e 1-quater e di potenza superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a versare annualmente in favore dell'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione, e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1 per Kw di potenza. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza, per tipologia di fonte e le modalità di versamento all'area protetta, sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'e-*

conomia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

---

**9.200/57 (testo 2)**

PICCOLI, MARINELLO

*All'emendamento 9.200, sostituire il capoverso: «1-septies», con il seguente: «1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti e elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta e nelle aree ad essa contigue, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e di 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, di 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e di 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza, per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento all'area protetta, sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».*

---

**9.200/86 (testo 2)**

LUCIDI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA, CASTALDI

*All'emendamento 9200, al comma 1, capoverso «1-quaterdecies», al secondo periodo infine aggiungere le seguenti parole: «in particolare per garantire la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli habitat di cui alle direttive 92/43 "Habitat" e 74/409 "Uccelli"».*

---

**9.200**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 9 con il seguente:*

«Art. 9 - (Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991) – 1. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico per impianti di potenza superiore ai 220 kilowatt o ad uso idropotabile, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti al versamento annuale in favore dell'ente gestore dell'area protetta di un contributo di ammontare pari al 10 per cento del canone relativo alle concessioni suddette a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.

1-*ter*. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari ad un terzo del canone di concessione.

1-*quater* I titolari di impianti a biomasse elettriche sopra i 30 kilowatt, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari a euro 0,01 per chilowatt prodotto.

1-*quinqüies*. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area naturale protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari al 2 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte.

1-*sexies*. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale superiore a 1 MW, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari a euro 0,01 per chilowatt prodotto.

1-*septies*. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti e elettrodotti non interrati, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti, di 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, di 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e di 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata.

*1-octies.* I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa, per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma *2-bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientate e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

*1-novies.* Gli enti di gestione dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore corrisponda un corrispettivo per i servizi a lui offerti nel territorio dell'area protetta.

*1-decies.* Costituiscono entrate dell'ente di gestione dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11.1.

*1-undecies.* I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta, se da esso richiesti, che può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un canone.

*1-duodecies.* L'ente di gestione dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente di gestione è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità che sono garantiti nonché a predisporre attività di controllo.

*1-terdecies.* L'ente di gestione dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

*1-quaterdecies.* Il 30 per cento delle entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi *1-bis*, *1-ter*, *1-quater*, *1-quinquies*, *1-sexies*, *1-septies* e *1-octies* viene versato dagli enti gestori in un apposito fondo per le aree protette, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne provvede con proprio decreto alla ripartizione quale fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.

*1-quindecies.* Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, alle riserve marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri, dove necessario attraverso il recepimento da parte delle normative regionali di settore, che individuano nella Regione il soggetto al quale versare la quota del 30 per cento per l'organizzazione del fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.

1-*sexdecies*. Le parti disciplinano a mezzo di negozi ogni altro aspetto. Le clausole del contratti che violano il presente articolo sono nulle e comportano un'ipotesi di responsabilità amministrativa per il personale pubblico e un illecito civile per il soggetto privato ex articolo 2043 del codice civile."

## 10.1000

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (*Introduzione dell'articolo 11.1*) – 1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, è inserito il seguente:

"Art. 11.1 - (*Gestione della fauna selvatica*). – 1. Gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte ZPS, SIC, ZSC, il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla Direttiva europea 2009/147/CE e alla Direttiva europea 92/43/CEE. Per la redazione, gestione e l'aggiornamento dei piani l'ente di gestione dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con Università ed Enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

2. I piani per la gestione di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat della Direttiva europea 2009/147/CE e della Direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta o specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili; per tutte le specie alloctone i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del Regolamento 1143/2014 UE.

3. Gli interventi di controllo faunistico, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso Ente e validati dall'ISPRA.

4. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, i tempi e modi di verifica nelle



quali si attua il contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture.

5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di controllo faunistico ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale. Fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.

7. Una quota pari al 2 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti".

2. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge».

---

### 13.0.2/1

VACCARI, MIRABELLI

*All'emendamento 13.0.2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* «adottato ai sensi del comma 6» *con le parole:* «in base alla competenza di cui al comma 6»;

b) *alla lettera b), sostituire la parola:* «provvedono» *con le seguenti:* «possono provvedere».

---

### 13.0.2/2

NUGNES

*All'emendamento 13.0.2, alla lettera a) dopo la parola:* «paesaggistiche» *aggiungere il seguente periodo:* «, la Sovrintendenza dovrà esprimere parere vincolante di conformità entro 30 giorni motivando l'eventuale parere negativo».

---

**13.0.2/3**

ARRIGONI

*All'emendamento 13.0.2, sostituire il capoverso lettera b) con il seguente:*

«b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "enti parco" inserire le parole: ", agli enti gestori di aree naturali protette regionali,"».

---

**13.0.2/4**

NUGNES

*All'emendamento 13.0.2, alla lettera b) dopo le parole: «un unico atto», aggiungere le seguenti: «, acquisiti i pareri vincolanti delle Sovrintendenze».*

---

**13.0.2**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Modifiche all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004)*

1. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 5, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel caso di interventi da realizzarsi all'interno di parchi nazionali, all'esito dell'approvazione del piano del parco dotato almeno dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, in conformità alle previsioni dell'articolo 12 della legge n. 394 del 1991, l'ente parco comunica al soprintendente l'atto di assenso adottato ai sensi del comma 6 del presente articolo attestando la conformità del progetto alle previsioni e prescrizioni paesaggistiche;

*b)* al comma 6, secondo periodo, le parole: «enti parco» sono sostituite dalle parole «enti gestori di aree naturali protette regionali», e sono aggiunti, in fine, dopo l'ultimo periodo, i seguenti: «La funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzarsi nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 è attribuita agli enti parco. Gli enti parco provvedono con un unico atto sia sulla domanda di nulla osta, di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991, sia, se-

condo la procedura disciplinata nel presente articolo, sulla domanda di autorizzazione paesaggistica"».

## 19.1000

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

”1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da euro quattrocento a euro cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 7, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da euro quattrocento a euro venticinquemila. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.

1-*bis*. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 7, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 2.000 euro.

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cento a euro duemila. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

2-*bis*. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 50 euro e 1.000 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area.

3. Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733, 734 e dei delitti di cui Titolo VI-*bis* del Libro II del codice penale è disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi, ivi compreso il mezzo nautico uti-

lizzato per le violazioni commesse nelle aree marine protette. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice dispone, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito"».

---

### 20.0.1 (testo 2)

LANIECE, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, PALERMO, BERGER, PANIZZA, DI BIAGIO, MANASSERO, ZANONI, FAVERO

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

#### «Art. 20-bis.

*(Modifica all'articolo 35 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 35, comma 1, della legge n. 394 del 1991, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge della disciplina del parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Valle d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze, con particolare riguardo alla nomina del consiglio direttivo, alla funzionalità delle sedi, alla nomina del direttore e all'adozione del piano del parco. La sorveglianza nel predetto ente è affidata ai guardiaparco alle dipendenze dell'ente stesso"».

---

### 20.0.42/1

DI GIACOMO

*All'emendamento 20.0.42, al capoverso «Art. 20-bis», comma 1, dopo le parole: «comma 1», aggiungere le seguenti: «della legge 6 dicembre 1991, n. 394».*

---

**20.0.42/2**

DE PETRIS, BIGNAMI

*All'emendamento 20.0.42, apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *all'alinea sostituire le parole: «è aggiunta la letterali», con le seguenti: «sono aggiunte le lettere»;*
  - 2) *dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «, h) Appia Antica e Agro romano».*
- 

**20.0.42/3**

DE PETRIS, BIGNAMI

*All'emendamento 20.0.42, apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *all'alinea sostituire le parole: «è aggiunta la lettera» con le seguenti: «sono aggiunte le lettere»;*
  - 2) *dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «, h) Delta del Po».*
- 

**20.0.42/4**

DI GIACOMO

*All'emendamento 20.0.42, al capoverso «Art. 20-bis», dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«2. Ai fini della salvaguardia e del ripristino degli assetti idrogeologici nel territorio compreso nel perimetro del Parco, l'Ente parco avvia, entro sei mesi dalla data della sua istituzione, un censimento delle aree a rischio idrogeologico. L'Ente parco trasmette il suddetto censimento, entro un anno dalla data del suo completamento, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. I comuni il cui territorio è compreso nel perimetro del Parco individuano, anche attraverso le banche dati di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, messe a disposizione dall'Agenzia del territorio, zone urbane e rurali sulle quali attuare interventi di riqualificazione urbanistica ed ambientale finalizzati al miglioramento dell'utilizzo del patrimonio edilizio e urbanistico, nonché al recupero di edifici e immobili dismessi, da impiegare a fini socio-culturali e per migliorare la qualità della vita e dei servizi per le popolazioni locali.

4. I manufatti artigianali, agricoli e alimentari, prodotti all'interno del perimetro del Parco, su richiesta dei produttori, possono essere etichettati con il logo del parco. L'autorizzazione ad etichettare i prodotti, previa apposita convenzione, è rilasciata dall'Ente parco.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Consequentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Istituzione del Parco nazionale del Matese».*

---

#### **20.0.42/5**

DI GIACOMO

*All'emendamento 20.0.42, al capoverso «Art. 20-bis», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, alla delimitazione provvisoria del Parco nazionale del Matese e, di intesa con le regioni e sentiti gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.

3. La gestione provvisoria del Parco del Matese, fino alla istituzione dell'Ente parco nazionale del Matese, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Istituzione del Parco nazionale del Matese».*

---

**20.0.42**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Modifica all'art. 34 della legge 394/1991)*

*1. All'articolo 34, comma 1, dopo la lettera f) Vesuvio è aggiunta la lettera: " g) Matese"».*

---

**21.0.3**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Modifica all'articolo 36 della legge 394 del 1991)*

*«1.All'articolo 36, comma 1, la lettera g) Penisola salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli) è sostituita dalla seguente: g) Capo d'Otranto-Grotte Zinzulusa e Romanelli»*

---

**21.0.4**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Comitato paritetico della biodiversità)*

*"1. Il comitato paritetico della biodiversità, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente del 6 giugno 2011 nell'ambito della strategia nazionale della biodiversità, coordina e promuove azioni integrate a favore*

delle aree protette nazionali e regionali e delle aree marine protette, e fornisce il supporto informativo necessario, per quanto di competenza, all'esercizio delle funzioni che il Comitato per il capitale naturale esercita ai sensi dell'art. 67 della legge n. 221 del 2015"».

---



**Sottocommissione per i pareri**

**62<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**MARINELLO**

*Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,20*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (n. 264): osservazioni favorevoli con rilievi.**

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 149**

*Presidenza del Presidente*

**MARINELLO**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 14,25*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE GIURISTI PER LE ISOLE, SULL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 117, 512, 828, 962 E 1650 IN MATERIA DI ISOLE MINORI*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Giovedì 3 marzo 2016

**Plenaria****168<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**CHITI***La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE CONSULTIVA***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (n. COM (2015) 668 definitivo)**(Osservazioni alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore, introduce l'esame dell'atto in titolo, il quale prevede, come documento per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente e che non possiedono un documento di viaggio valido, la sostituzione dell'attuale cosiddetto «lasciapassare», previsto dalla raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994, con uno specifico «documento di viaggio europeo per il rimpatrio», che presenti un formato uniforme e caratteristiche tecniche e di sicurezza accresciute, in modo da essere più ampiamente accettato dai Paesi terzi e più largamente utilizzato ai fini della riammissione.

Il nuovo documento di viaggio europeo per il rimpatrio eleva gli *standard* tecnici e di sicurezza, specialmente per quanto riguarda le garanzie contro la contraffazione e la falsificazione, uniformandoli a quelli previsti dal regolamento (CE) n. 333/2002 per il modello utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto. In tal modo, facilita il riconoscimento del documento da parte dei Paesi terzi ai fini del rimpatrio e della riammissione, con la conseguenza di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle autorità consolari competenti, di accelerare le procedure amministrative per il rimpatrio e di contribuire a ridurre il tempo durante il quale i rim-

patriandi in attesa di allontanamento sono soggetti alla detenzione amministrativa.

La proposta si basa sull'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, relativo all'adozione di misure in materia di immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare; rispetta il principio di sussidiarietà, poiché mira a stabilire procedure uniformi per tutti gli Stati membri in materia di documento sostitutivo per il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare, che solo un intervento a livello europeo può assicurare; rispetta altresì il principio di proporzionalità.

Illustra quindi un conferente schema di osservazioni favorevoli con rilievi.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) chiede delucidazioni in merito alle modalità di funzionamento del documento per il rimpatrio, anche in riferimento al reato di immigrazione clandestina.

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ribadisce le finalità del documento, miranti ad assicurare maggiore certezza e conseguentemente a favorire l'accettazione da parte dei Paesi terzi.

Il PRESIDENTE quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato dal relatore, e allegato al resoconto, che risulta quindi approvato.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne (n. COM (2015) 670 definitivo)**

(Osservazioni alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore, introduce l'esame dell'atto in titolo, che reca modifiche al codice delle frontiere Schengen (regolamento (CE) n. 562/2006) dirette a istituire, per i cittadini europei o comunque per i «beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale», controlli sistematici alle frontiere esterne anche in uscita, nonché a rafforzare i vigenti controlli in entrata.

In particolare, i cittadini dell'Unione saranno sottoposti, sia in entrata che in uscita dalle frontiere esterne europee, a un duplice controllo sistematico: verifica dell'identità, della cittadinanza e dell'autenticità del documento, mediante la consultazione del sistema di informazione Schengen (SIS), della banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti e delle pertinenti banche dati nazionali; verifica che la persona non costituisca una minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico o le relazioni internazionali, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione, in particolare il sistema d'informazione

Schengen. Inoltre, in caso di dubbi, la verifica potrà estendersi al controllo degli identificatori biometrici integrati nei passaporti rilasciati in conformità al regolamento (CE) n. 2252/2004.

La proposta prevede anche che, qualora i controlli sistematici comportino un impatto sproporzionato sul flusso di traffico alle frontiere, sarà possibile svolgere verifiche «in modo mirato», in base a una valutazione dei rischi che lo Stato membro deve trasmettere all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne e su cui deve riferire ogni tre mesi all'Agenzia e alla Commissione europea.

Nell'ambito dei controlli sui cittadini di Paesi terzi, già previsti dalla normativa vigente sia in entrata che in uscita, la proposta rafforza quelli in uscita, prevedendo anche per questi l'obbligo di verifica sistematica che la persona non costituisca una minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico o le relazioni internazionali, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione, in particolare il sistema d'informazione Schengen.

Anche tale proposta, analogamente alla precedente, è basata sull'articolo 77 del TFUE. Il principio di sussidiarietà è rispettato poiché vengono fissate disposizioni che prevedono controlli alle frontiere esterne dell'Unione, intese come un tutto unitario. Il principio di proporzionalità è rispettato prevedendo la possibilità, nei casi in cui possano esservi lungaggini nelle procedure di controllo, di effettuare controlli mirati. Al riguardo peraltro si ritiene opportuno esplicitare che ciò debba limitarsi, nello scopo e nella durata, allo stretto indispensabile, senza eccedere rispetto a quanto ritenuto necessario in base alla valutazione dei rischi elaborata dallo Stato membro e valutata dalla Commissione europea e dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne.

Il relatore Romano illustra quindi un conferente schema di osservazioni favorevoli con rilievi.

La senatrice GINETTI (*PD*) evidenzia come in Europa esistano una pluralità di banche dati alle quali è possibile accedere con modalità differenziate e da diversi soggetti. Ritiene pertanto necessario formulare un invito ad una maggiore integrazione e ad un maggiore coordinamento nell'accesso alle banche dati.

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) condivide le osservazioni testé formulate dalla senatrice Ginetti e le integra nello schema di osservazioni favorevoli presentato.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi come riformulato dal relatore, e allegato al resoconto, che risulta quindi approvato.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (n. COM (2015) 671 definitivo)**

(Osservazioni alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore, introduce l'esame dell'atto in titolo, che rappresenta un punto di novità importante nella politica europea sulla gestione delle frontiere esterne dell'Unione. Essa prevede invero la sostituzione dell'attuale Agenzia FRONTEX con una nuova agenzia, denominata «Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera», con competenze accresciute e rafforzate, nonché l'istituzione di una «guardia costiera e di frontiera europea». La nuova Agenzia europea condividerà con le autorità nazionali di frontiera la responsabilità di una gestione europea integrata delle frontiere esterne dell'Unione.

In particolare, in base all'articolo 12, l'Agenzia svolge una valutazione delle vulnerabilità, relativa ai singoli Stati membri, in cui considera l'attrezzatura tecnica, i sistemi, le capacità, le risorse e i piani di emergenza degli Stati membri, al fine di verificare la capacità degli Stati membri di affrontare prontamente problemi alle frontiere esterne. Su tale base, l'Agenzia adotta una decisione che stabilisce le necessarie misure correttive che lo Stato membro interessato deve obbligatoriamente adottare entro un determinato termine. Qualora lo Stato membro non si conforma alla decisione, la questione viene rimessa alla Commissione europea, la quale può adottare una decisione mediante atto di esecuzione, in cui definisce le misure di intervento operativo diretto che devono essere prese dall'Agenzia e impone allo Stato membro interessato di cooperare nella loro attuazione (articolo 18).

In base all'articolo 14, su richiesta di uno Stato membro, l'Agenzia può svolgere «operazioni congiunte» per far fronte a minacce presenti o future alle frontiere esterne, dovute all'immigrazione irregolare o alla criminalità transfrontaliera. Sempre su richiesta, può effettuare «interventi rapidi», per un periodo limitato, per far fronte a pressioni specifiche e sproporzionate, specie in caso di afflusso massiccio alle frontiere esterne di cittadini di Paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nel territorio dello Stato membro.

In base all'articolo 17, relativo agli «hotspots», lo Stato membro può chiedere un ulteriore rinforzo operativo e tecnico all'Agenzia, che potrà riguardare operazioni di *screening* dei migranti (identificazione, registrazione e raccolta di informazioni), di informazione sulla possibilità di chiedere asilo o ricollocazione in altro Stato membro, o di rimpatrio.

In base all'articolo 19, ogni Stato membro deve contribuire alla formazione di una «riserva di intervento rapido» nella misura pari almeno al 3 per cento del personale degli Stati membri privi di frontiere terrestri o marittime e al 2 per cento del personale degli Stati membri con frontiere

terrestri o marittime, per formare un corpo permanente di almeno 1.500 guardie di frontiera, posto a disposizione immediata dell'Agenzia, che può essere dispiegato a partire da ciascuno Stato membro entro tre giorni dall'approvazione del piano operativo. Oltre ai contingenti di intervento rapido, gli Stati membri contribuiscono al personale delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera, nonché agli esperti nazionali da distaccare presso l'Agenzia.

In riferimento agli aspetti gestionali e organizzativi, la proposta stabilisce che è lo Stato membro ospitante che impartisce le istruzioni alle squadre, conformemente al piano operativo concordato con l'Agenzia (articolo 20). L'Agenzia copre pienamente i costi relativi alla partecipazione del personale degli Stati membri alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera, relativamente a viaggi di trasferta, vaccinazioni, assicurazioni, diaria, spese di alloggio e attrezzature tecniche (articolo 23). Le entrate dell'Agenzia derivano dal bilancio dell'Unione europea, da compensi per i servizi forniti e da contributi volontari degli Stati membri (articolo 75). L'Agenzia ha sede a Varsavia, in Polonia (articolo 55).

In materia di procedure per il rimpatrio, l'articolo 26 istituisce, in seno all'Agenzia, l'Ufficio rimpatri, che coordina o fornisce sostegno operativo alle attività di rimpatrio degli Stati membri. L'Agenzia può fornire, su richiesta, assistenza operativa, inviando «squadre europee di intervento per i rimpatri» o organizzando operazioni di rimpatri. A tal fine, in base all'articolo 37, l'Agenzia può noleggiare o acquistare, autonomamente o in comproprietà con uno Stato membro, attrezzature tecniche da utilizzare durante le operazioni, compresi veicoli, imbarcazioni o velivoli.

La proposta prevede anche una cooperazione accresciuta con i Paesi terzi (articoli 53 e 54).

Per quanto concerne la base giuridica, essa è duplice poiché riguarda sia l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), che l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del TFUE.

Relativamente al principio di sussidiarietà, non vi è dubbio che per fronteggiare la crisi migratoria, a cui si aggiungono esigenze di sicurezza interna, occorre mettere in atto con urgenza un intervento forte a livello dell'Unione in grado di assicurare il contributo di tutti gli Stati membri, in base al principio di solidarietà e di condivisione degli oneri, alla gestione delle frontiere esterne dell'Unione. La proposta risponde, quindi, ai due parametri del principio di sussidiarietà, relativi alla necessità dell'azione europea e al suo valore aggiunto.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, proprio perché la logica solidaristica è quella di assicurare il necessario sostegno agli Stati membri in cui la pressione migratoria è maggiore, desta qualche perplessità il meccanismo di imposizione o di forzata sostituzione, previsto dall'articolo 18, nella gestione delle frontiere dello Stato membro in questione.

In ragione di tali perplessità si ritiene necessario che nella valutazione di vulnerabilità, di cui all'articolo 12 della proposta, che può successivamente dare luogo ad un atto esecutivo obbligatorio della Commissione

europea ai sensi dell'articolo 18, sia prevista la partecipazione dello stesso Stato membro interessato. Si ritiene altresì necessario che le procedure di cui all'articolo 18, relative all'adozione, da parte della Commissione europea, di atti esecutivi immediatamente applicabili, e in particolare di cui al paragrafo 6 che obbliga lo Stato membro a conformarvisi senza alcuna eccezione, siano riviste in analogia a quelle di cui all'articolo 26 del predetto codice delle frontiere Schengen.

Sarebbe, inoltre, auspicabile rafforzare la partecipazione degli Stati membri al meccanismo di condivisione nella gestione delle frontiere e soprattutto di quegli Stati non sottoposti ad una significativa pressione alle frontiere. In questo contesto, il sistema obbligatorio per la formazione della «riserva di intervento rapido», di cui all'articolo 19, paragrafo 5, dovrebbe prevedere un coinvolgimento molto maggiore degli Stati membri in cui non è in atto una pressione migratoria significativa alle proprie frontiere. Inoltre, per quanto riguarda il contributo alle «operazioni congiunte», di cui al paragrafo 3 dell'articolo 19, e al distacco di esperti nazionali presso l'Agenzia, di cui al paragrafo 8 dell'articolo 19, sarebbe opportuno stabilire procedure più stringenti.

Sarebbe anche opportuno che, accanto al sostegno nella gestione delle frontiere, siano sviluppati sostegni europei specifici per la gestione interna dei migranti, ai fini della loro accoglienza e integrazione nel tessuto sociale degli Stati membri in cui sono insediati o ricollocati. Analogamente, sarebbe opportuno rafforzare le politiche dell'Unione di diretta collaborazione con i Paesi terzi, anche dando corso effettivo agli impegni programmatici espressi in relazione alla prospettiva di integrare in modo organico e coordinato, nella politica europea comune in materia di migrazione, tutte le politiche e gli strumenti che l'Unione ha a disposizione.

Il senatore Romano illustra quindi un conferente schema di osservazioni favorevoli con rilievi.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) si sofferma sugli aspetti utili che derivano dalla proposta in esame, volta a dare concretezza al principio di solidarietà europea. Ritiene peraltro che il tono dei rilievi debba essere maggiormente assertivo e tale da rappresentare con forza gli impegni richiesti.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) condivide l'approccio europeo insito nella proposta, ma osserva che andrebbero meglio funzionalizzate, anche alla soluzione dei problemi delle migrazioni, le politiche europee in materia di aiuti allo sviluppo e le altre politiche a disposizione dell'Unione in tal senso. Data la rilevanza dei temi trattati, ritiene utile un supplemento di riflessione.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), condividendo l'intento della proposta, rileva l'opportunità di estendere anche alle merci i controlli alle frontiere previsti solo per le persone. Ritiene, inoltre, opportuno che nella proposta sia dato maggior risalto agli aspetti

connessi con la criminalità organizzata e il terrorismo, nonché all'esigenza primaria del salvataggio delle persone. Riguardo alla riserva di intervento rapido di 1500 persone, ritiene non chiara la *ratio* del contributo del 2 o 3 per cento a seconda che si tratti di Stato membro con o senza frontiere esterne dell'Unione. Chiede, pertanto, che si svolgano i dovuti approfondimenti, considerata l'importanza del tema e dei molteplici aspetti ad esso connessi.

La senatrice GINETTI (*PD*) evidenzia come la proposta sia positiva per il rafforzamento dell'Agenzia per le frontiere, con una maggiore condivisione di mezzi e di personale. Significativa è inoltre la previsione che, in mancanza di attuazione delle disposizioni europee da parte degli Stati membri, vi possa essere un intervento dell'Agenzia in sostituzione. Vi sono tuttavia dei possibili profili di interferenza dell'attività di questa con le altre politiche dell'Unione, che andrebbero meglio chiariti.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) sottolinea le implicazioni della proposta in esame per il settore della Difesa, anche in riferimento al possibile ruolo sostitutivo svolto dall'Agenzia nei compiti propri delle forze nazionali nei casi di mancato intervento da parte loro. Considerata inoltre la dimensione dei fenomeni migratori, che interessano le frontiere orientali e meridionali dell'Unione, ritiene che, oltre a stabilire la sede a Varsavia, vadano rafforzati i presidi anche lungo la frontiera meridionale.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) ritiene utile un ulteriore approfondimento sul tema delle migrazioni, anche per le incertezze che gravano sul sistema Schengen. Ricorda infatti che il Consiglio giustizia e affari interni è convocato per la prossima settimana e darà orientamenti sulle possibili azioni future di cui tenere conto.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) osserva come il regolamento in esame ha una sua logica coerente, poiché dispone che, ove gli Stati membri non riescano ad intervenire efficacemente, lo possa fare l'Agenzia europea. Traspare quindi la volontà dell'Unione di farsi carico della gestione delle frontiere esterne, che costituisce senz'altro un passaggio da valutare positivamente, pur dovendo definire con accortezza le relative modalità procedurali e l'effettiva attuazione.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) ricorda come da tempo si era auspicato il rafforzamento dell'Agenzia per le frontiere esterne, con la previsione di pattugliamenti e di controlli delle zone più esposte ai flussi migratori. Osserva peraltro come non risulti sufficientemente definita la gestione politica di tali controlli, anche in relazione agli aspetti di cessione di sovranità che andrebbero meglio esaminati. Al riguardo, considerate le sfere di attività della guardia costiera europea, della guardia costiera nazionale e della Marina Militare, ritiene che ci possano essere delle implicazioni nel settore della Difesa, sulle quali sarebbe opportuno coinvolgere



la Commissione competente. Concorda quindi con i colleghi che hanno richiesto ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE  
SULL' ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 668  
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO  
SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta prevede, come documento per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente e che non possiedono un documento di viaggio valido, la sostituzione dell'attuale cosiddetto «lasciapassare», previsto dalla raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994, con uno specifico «documento di viaggio europeo per il rimpatrio», che presenti un formato uniforme e caratteristiche tecniche e di sicurezza accresciute, in modo da essere più ampiamente accettato dai Paesi terzi e più largamente utilizzato ai fini della riammissione;

ricordato che, nel contesto dell'Agenda europea sulla migrazione, del 13 maggio 2015, la Commissione ha presentato, il 9 settembre 2015, il Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio, che tra le misure prospettate prevede anche quella di «esplorare come poter migliorare l'accettazione da parte dei Paesi terzi dei lasciapassare rilasciati dell'UE», nella convinzione che uno dei modi più efficaci per affrontare la migrazione irregolare è il rimpatrio sistematico di coloro che non hanno o non hanno più il diritto di restare in Europa;

considerato che nel 2014 meno del 40 per cento dei migranti irregolari a cui era stato ingiunto di lasciare l'Unione sono effettivamente partiti, che la mancanza di documenti di viaggio validi rilasciati dal Paese di destinazione del rimpatriando è uno dei principali ostacoli a un rimpatrio efficace e che il tasso di riconoscimento dell'attuale documento di sostituzione, cosiddetto «lasciapassare», da parte dei Paesi terzi risulta essere piuttosto basso, anche perché esso presenta caratteristiche e standard di sicurezza insoddisfacenti;

considerato che, il nuovo documento di viaggio europeo per il rimpatrio, elevando gli standard tecnici e di sicurezza, specialmente per quanto riguarda le garanzie contro la contraffazione e la falsificazione, uniformandoli a quelli previsti dal regolamento (CE) n. 333/2002 per il modello utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto, facilita il riconoscimento del documento da parte dei Paesi terzi ai fini del rimpatrio e della riammissione, con la conseguenza di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle autorità consolari competenti, accelerare le procedure amministrative per il rimpatrio e contribuire a ridurre il tempo durante il quale i

rimpatriandi in attesa di allontanamento sono soggetti alla detenzione amministrativa;

considerato che la proposta conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per modificare il formato del documento di viaggio europeo per il rimpatrio,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare misure in materia di immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare. Si tratta della medesima base giuridica della direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

il principio di sussidiarietà è pienamente rispettato poiché la proposta mira a stabilire procedure uniformi per tutti gli Stati membri in materia di documento sostitutivo per il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare, che solo un intervento a livello europeo può assicurare, al fine di agevolare la collaborazione da parte dei Paesi terzi e rendere più efficace il sistema di rimpatrio previsto dalla direttiva 2008/115/CE. Sono quindi rispettati i due parametri della necessità dell'azione europea e del suo valore aggiunto;

il principio di proporzionalità appare pienamente rispettato, in quanto le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per migliorare le caratteristiche del documento sostitutivo per il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare, uniformandole a quelle previste per il modello di visto di cui al regolamento (CE) n. 333/2002. Anche la previsione del carattere gratuito del rilascio del documento non sembra contravvenire al principio di proporzionalità.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE  
SULL' ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 670  
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO  
SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta rientra tra le iniziative messe in campo dall'UE al fine di fornire una risposta all'aggravarsi della minaccia terroristica in Europa, con particolare riferimento al fenomeno dei terroristi combattenti stranieri (*foreign fighters*), ovvero di cittadini dell'UE che si recano in Siria e in Iraq per sostenere gruppi terroristici, ricevere formazione e compiere attentati in territorio europeo;

considerato che la proposta reca modifiche al codice delle frontiere Schengen (regolamento (CE) n. 562/2006) dirette a istituire, per i cittadini europei o comunque per i «beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale», controlli sistematici alle frontiere esterne anche in uscita, nonché a rafforzare i vigenti controlli in entrata;

considerato, in particolare, che i cittadini UE saranno sottoposti, sia in entrata che in uscita dalle frontiere esterne europee, a un duplice controllo sistematico: 1. verifica dell'identità, della cittadinanza e dell'autenticità del documento, mediante la consultazione del sistema di informazione Schengen (SIS), della banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti e delle pertinenti banche dati nazionali; 2. verifica che la persona non costituisca una minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico o le relazioni internazionali, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione, in particolare il sistema d'informazione Schengen. Inoltre, in caso di dubbi, la verifica potrà estendersi al controllo degli identificatori biometrici integrati nei passaporti rilasciati in conformità al regolamento (CE) n. 2252/2004;

considerato che la proposta prevede anche che, qualora i controlli sistematici comportino un impatto sproporzionato sul flusso di traffico alle frontiere, sarà possibile svolgere verifiche «in modo mirato», in base a una valutazione dei rischi che lo Stato membro deve trasmettere all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne e su cui deve riferire ogni tre mesi all'Agenzia e alla Commissione europea;

considerato che, nell'ambito dei controlli sui cittadini di Paesi terzi, già previsti dalla normativa vigente sia in entrata che in uscita, la proposta rafforza quelli in uscita, prevedendo anche per questi l'obbligo di verifica sistematica che la persona non costituisca una minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico o le relazioni internazionali, anche

tramite consultazione delle pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione, in particolare il sistema d'informazione Schengen;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure riguardanti i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne. Si tratta, infatti della medesima base giuridica del regolamento (CE) n. 562/2006 che ha istituito il codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen);

il principio di sussidiarietà è pienamente rispettato poiché la proposta reca disposizioni dirette a stabilire procedure uniformi per tutti gli Stati membri competenti per le frontiere esterne dell'Unione, che solo un intervento a livello europeo può assicurare, ai fini di una efficace politica di sicurezza europea. Sono quindi rispettati i due parametri della necessità dell'azione europea e del suo valore aggiunto;

anche il principio di proporzionalità appare pienamente rispettato, in quanto le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per assicurare un rafforzamento della sicurezza interna, mediante l'istituzione di controlli sistematici su tutte le persone, sia in entrata che in uscita dal territorio dell'Unione. Peraltro, i possibili svantaggi derivanti da aggravii nella circolazione, in termini di code e lungaggini nei controlli, sono affrontati dalla proposta di regolamento con la possibilità di derogare ai controlli sistematici mediante i controlli mirati. Inoltre, le misure proposte non vanno ad incidere sull'esercizio del diritto alla libera circolazione interna all'Unione;

in riferimento alla possibilità di effettuare controlli mirati in caso di impatto sproporzionato sul flusso di traffico alle frontiere, derogando al principio generale dei controlli sistematici, si ritiene opportuno esplicitare che ciò debba limitarsi, nello scopo e nella durata, allo stretto indispensabile, senza eccedere rispetto a quanto ritenuto necessario in base alla valutazione dei rischi elaborata dallo Stato membro e valutata dalla Commissione europea e dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne;

in riferimento all'utilizzo delle banche dati contenenti elementi informativi relativi alle persone, si ritiene auspicabile procedere a una loro maggiore sistematizzazione organica, anche per quanto riguarda le persone che possono essere autorizzate ad accedervi.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL' ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 671 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta rappresenta un punto di novità importante nella politica europea sulla gestione delle frontiere esterne dell'Unione, in quanto prevede la sostituzione dell'attuale Agenzia FRONTEX con una nuova agenzia, denominata «Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera», con competenze accresciute e rafforzate, nonché in quanto istituisce una «guardia costiera e di frontiera europea», in cui la nuova Agenzia europea, congiuntamente con le autorità nazionali di frontiera, condividono la responsabilità di una gestione europea integrata delle frontiere esterne dell'Unione, al fine di gestire efficacemente la pressione migratoria, comprese le procedure di rimpatrio, e garantire un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione, salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone al suo interno;

considerato che alla nuova Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera sono attribuiti i seguenti compiti: – definire una strategia operativa e tecnica per l'attuazione di una gestione integrata delle frontiere a livello dell'Unione; – verificare l'efficace funzionamento del controllo di frontiera alle frontiere esterne degli Stati membri; – svolgere valutazioni delle vulnerabilità e provvedere affinché siano colmate le carenze nella gestione delle frontiere esterne da parte delle autorità nazionali; – fornire maggiore assistenza operativa e tecnica agli Stati membri tramite operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere e garantire l'esecuzione pratica delle misure in situazioni che richiedono un'azione urgente alle frontiere esterne; – organizzare, coordinare ed effettuare operazioni e interventi di rimpatrio;

considerato in particolare che:

– in base all'articolo 12, l'Agenzia svolge una valutazione delle vulnerabilità, relativa ai singoli Stati membri, in cui considera l'attrezzatura tecnica, i sistemi, le capacità, le risorse e i piani di emergenza degli Stati membri, al fine di verificare la capacità degli Stati membri di affrontare prontamente problemi imminenti, comprese minacce e pressioni presenti e future alle frontiere esterne, e di identificare, specialmente per quanto riguarda gli Stati membri che fanno fronte a pressioni specifiche e sproporzionate, eventuali conseguenze immediate alle frontiere esterne e conseguenze successive sul funzionamento dello spazio Schengen. Su

tale base, l’Agenzia adotta una decisione che stabilisce le necessarie misure correttive che lo Stato membro interessato deve obbligatoriamente adottare entro un determinato termine. Qualora lo Stato membro non si conforma alla decisione, la questione viene rimessa alla Commissione europea, la quale può adottare una decisione mediante atto di esecuzione, in cui definisce le misure di intervento operativo diretto che devono essere prese dall’Agenzia e impone allo Stato membro interessato di cooperare nella loro attuazione (articolo 18);

– in base all’articolo 14, su richiesta di uno Stato membro, l’Agenzia può svolgere «operazioni congiunte» per far fronte a minacce presenti o future alle frontiere esterne, dovute all’immigrazione irregolare o alla criminalità transfrontaliera. Sempre su richiesta, può effettuare «interventi rapidi», per un periodo limitato, per far fronte a pressioni specifiche e sproporzionate, specie in caso di afflusso massiccio alle frontiere esterne di cittadini di Paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nel territorio dello Stato membro. In caso di richiesta di «intervento rapido» l’Agenzia decide entro 2 giorni, elabora insieme allo Stato membro, entro ulteriori 3 giorni, un piano operativo, ed entro altri 3 giorni invia la squadra di intervento rapido (articolo 16);

– in base all’articolo 17, relativo agli «hotspots» – punti di crisi di frontiera gestiti dalle «squadre di sostegno per la gestione della migrazione» composte congiuntamente da forze dello Stato membro, dell’Agenzia, dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) e di Europol – lo Stato membro può chiedere un ulteriore rinforzo operativo e tecnico all’Agenzia, che potrà riguardare operazioni di *screening* dei migranti (identificazione, registrazione e raccolta di informazioni), di informazione sulla possibilità di chiedere asilo o ricollocazione in altro Stato membro, o di rimpatrio;

– in base all’articolo 19, ogni Stato membro deve contribuire alla formazione di una «riserva di intervento rapido» nella misura pari almeno al 3% del personale degli Stati membri privi di frontiere terrestri o marittime e al 2% del personale degli Stati membri con frontiere terrestri o marittime, per formare un corpo permanente di almeno 1.500 guardie di frontiera, posto a disposizione immediata dell’Agenzia, che può essere dispiegato a partire da ciascuno Stato membro entro tre giorni dall’approvazione del piano operativo;

– oltre ad assicurare il personale per i predetti contingenti di intervento rapido, gli Stati membri contribuiscono anche per costituire le squadre europee di guardie costiere e di frontiera da impiegare nelle operazioni congiunte, e inviano esperti nazionali da distaccare per un periodo indicativo di 12 mesi presso l’Agenzia. Tali contributi sono stabiliti sulla base di accordi bilaterali annuali tra l’Agenzia e gli Stati membri, e il loro impiego effettivo può essere comunque bloccato nel caso in cui lo Stato membro si trovi a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali (articolo 19);

– in riferimento agli aspetti gestionali e organizzativi, la proposta stabilisce che deve essere lo Stato membro ospitante ad impartire le istru-

zioni alle squadre, conformemente al piano operativo concordato con l’Agenzia (articolo 20). L’Agenzia copre pienamente i costi relativi alla partecipazione del personale degli Stati membri alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera, relativamente a viaggi di trasferta, vaccinazioni, assicurazioni, diaria, spese di alloggio e attrezzature tecniche (articolo 23). Le entrate dell’Agenzia derivano dal bilancio dell’Unione europea, da compensi per i servizi forniti e da contributi volontari degli Stati membri (articolo 75). L’Agenzia ha sede a Varsavia, in Polonia (articolo 55);

– in materia di procedure per il rimpatrio, l’articolo 26 istituisce, in seno all’Agenzia, l’Ufficio rimpatri, che coordina o fornisce sostegno operativo alle attività di rimpatrio degli Stati membri, al fine di instaurare un sistema integrato di gestione dei rimpatri, con la partecipazione delle autorità competenti dei Paesi terzi, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi generali del diritto dell’Unione e del diritto internazionale. Gli Stati membri informano mensilmente all’Agenzia delle loro operazioni di rimpatrio e delle loro necessità di assistenza o coordinamento. L’Agenzia può fornire, su richiesta, assistenza operativa, inviando «squadre europee di intervento per i rimpatri» o organizzando operazioni di rimpatri. A tal fine, in base all’articolo 37, l’Agenzia può noleggiare o acquistare, autonomamente o in comproprietà con uno Stato membro, attrezzature tecniche da utilizzare durante le operazioni, compresi veicoli, imbarcazioni o velivoli;

– la proposta prevede anche una cooperazione accresciuta con i Paesi terzi, tra cui la possibilità di effettuare operazioni congiunte alle frontiere esterne che coinvolgono uno o più Stati membri e Paesi terzi confinanti, la possibilità di collaborare direttamente con le autorità competenti dei Paesi terzi nei casi di rimpatrio e di acquisizione dei documenti di viaggio, nonché la possibilità di inviare funzionari di collegamento nei Paesi terzi per contribuire a prevenire e combattere l’immigrazione irregolare e agevolare il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi in posizione irregolare (articoli 53 e 54);

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

– la base giuridica è correttamente individuata nell’articolo 77, paragrafo 2, lettere *b*) e *d*), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure riguardanti i controlli alle frontiere esterne e l’istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, e nell’articolo 79, paragrafo 2, lettera *c*), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative all’immigrazione clandestina e al soggiorno irregolare, compresi l’allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;

– per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, non vi è dubbio che per fronteggiare la crisi migratoria, a cui si aggiungono esigenze di sicurezza interna, occorre mettere in atto con urgenza un intervento forte



a livello dell'Unione in grado di assicurare il contributo di tutti gli Stati membri, in base al principio di solidarietà e di condivisione degli oneri, alla gestione delle frontiere esterne dell'Unione. La proposta risponde, quindi, ai due parametri del principio di sussidiarietà, relativi alla necessità dell'azione europea e al suo valore aggiunto;

– tuttavia, per quanto riguarda il principio di proporzionalità, proprio perché la logica solidaristica è quella di assicurare il necessario sostegno agli Stati membri in cui la pressione migratoria è maggiore, desta perplessità il meccanismo di imposizione o di forzata sostituzione, previsto dall'articolo 18, nella gestione delle frontiere dello Stato membro in questione. Tale previsione, infatti, sembra rispondere all'eventualità che lo Stato membro non voglia collaborare a una corretta gestione delle frontiere, cosa che non risponde all'obiettivo della proposta stessa che è quello di istituire un sistema di condivisione dell'onere di gestione delle frontiere esterne dell'Unione, nelle zone di maggiore pressione migratoria, come richiesto da lungo tempo dall'Italia.

Pertanto, si valutino con attenzione le implicazioni di tale disposizione in relazione al rispetto del principio di proporzionalità e quindi anche del principio di sussidiarietà, soprattutto nella misura in cui, andando oltre il mutuo soccorso, si prevede, al contrario, un'imposizione forzosa sulle frontiere esterne, che peraltro sono anche confini nazionali e quindi un elemento costitutivo della sovranità nazionale, come rilevato anche nella relazione del Governo trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012.

In tale prospettiva, andrebbero valutate anche le implicazioni attinenti all'articolo 4, paragrafo 2, del TUE e all'articolo 72 del TFUE, secondo cui il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna sono compiti di esclusiva responsabilità e competenza degli Stati membri;

– proprio in ragione di tali perplessità si ritiene necessario, anzitutto, che nella valutazione di vulnerabilità, di cui all'articolo 12 della proposta, che può successivamente dare luogo ad un atto esecutivo obbligatorio della Commissione europea ai sensi dell'articolo 18, sia prevista la partecipazione dello stesso Stato membro interessato, in analogia al meccanismo di valutazione di cui all'articolo 37-bis del codice delle frontiere Schengen (regolamento (CE) n. 562/2006);

– inoltre, si ritiene necessario che le procedure di cui all'articolo 18, relative all'adozione, da parte della Commissione europea, di atti esecutivi immediatamente applicabili, e in particolare di cui al paragrafo 6 che obbliga lo Stato membro a conformarsi senza alcuna eccezione, siano riviste in analogia a quelle di cui all'articolo 26 del predetto codice delle frontiere Schengen;

– sarebbe, invece, auspicabile rafforzare la partecipazione degli Stati membri al meccanismo di condivisione nella gestione delle frontiere e soprattutto di quegli Stati non sottoposti ad una significativa pressione alle frontiere. Al riguardo si ricorda che, in base agli ultimi dati pubblicati nella comunicazione della Commissione europea, del 10 febbraio 2016,

sullo stato di attuazione delle azioni prioritarie intraprese nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2016) 85), le richieste di personale, rivolte agli Stati membri da Frontex e dall'Ufficio per l'asilo EASO, non hanno ricevuto una risposta pienamente soddisfacente.

In questo contesto, il sistema obbligatorio per la formazione della «riserva di intervento rapido», di cui all'articolo 19, paragrafo 5, dovrebbe prevedere un coinvolgimento molto maggiore degli Stati membri in cui non è in atto una pressione migratoria significativa alle proprie frontiere.

Inoltre, per quanto riguarda il contributo alle «operazioni congiunte», di cui al paragrafo 3 dell'articolo 19, e al distacco di esperti nazionali presso l'Agenzia, di cui al paragrafo 8 dell'articolo 19, sarebbe opportuno stabilire procedure più stringenti, con scadenze temporali, per la conclusione e l'attuazione dei previsti accordi bilaterali con l'Agenzia, nonché quote minime di partecipazione sempre in base al grado di pressione migratoria in atto sulle proprie frontiere;

– sarebbe, inoltre, opportuno che, accanto al sostegno nella gestione delle frontiere, siano sviluppati sostegni europei specifici per la gestione interna dei migranti, ai fini della loro accoglienza e integrazione nel tessuto sociale degli Stati membri in cui sono insediati o ricollocati;

– analogamente, sarebbe opportuno rafforzare le politiche dell'Unione di diretta collaborazione con i Paesi terzi. Al riguardo si apprezzano le specifiche norme di cui agli articoli 53 e 54 della proposta, relative alle operazioni congiunte alle frontiere e all'invio di funzionari di collegamento per agevolare i rimpatri. Si auspica, tuttavia, che l'Unione dia corso effettivo agli impegni programmatici espressi in relazione alla prospettiva di integrare in modo organico e coordinato, nella politica europea comune in materia di migrazione, tutte le politiche e gli strumenti che l'Unione ha a disposizione: dagli aiuti allo sviluppo nei Paesi terzi, alle politiche di coesione economica e sociale interne all'UE, alla politica europea di vicinato (PEV), alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e alla politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), oltre al pieno coinvolgimento del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Giovedì 3 marzo 2016

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Gianpiero D'ALIA

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, comunica che la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione l'onorevole Tiziana Ciprini, in sostituzione dell'onorevole Azzurra Pia Cancelleri, dimissionaria.

Comunica inoltre che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione la senatrice Maria Grazia Gatti, in sostituzione del senatore Roberto Ruta, dimissionario.

*ELEZIONE DI UN SEGRETARIO*

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, avverte che la Commissione deve procedere alla votazione per l'elezione di un Segretario e che risulterà eletto Segretario il componente della Commissione che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Indice quindi la votazione per l'elezione di un Segretario.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti ..... 24

Hanno riportato voti:

Bertorotta ..... 20

Bechis ..... 1

Kronbichler ..... 1

Orrù ..... 1

Schede bianche ..... 1

Proclama eletta Segretaria la senatrice Bertorotta.

*Hanno preso parte alla votazione di un Segretario i deputati:* Busin, Catalano, Ciprini, D'Alia, Riccardo Gallo, Kronbichler, Mognato, Nardi, Plangger, Simoni, *nonché i senatori:* Bertorotta, Borioli, Cantini, Cardinali, Cotti, Del Barba, Favero, Gatti, Iurlaro, Lanièce, Orrù, Pagnoncelli, Pezzopane, Pignedoli.

*La seduta termina alle ore 8,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 3 marzo 2016

**Plenaria**

*Presidenza del Vice Presidente*  
Giorgio LAINATI

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Giorgio LAINATI, *presidente*, avverte che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

**Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in relazione alla campagna per il referendum popolare indetto per il giorno 17 aprile 2016 (rel. Liuzzi)**

(Seguito dell'esame e approvazione)

Giorgio LAINATI, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 25 febbraio ha avuto inizio la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Dà quindi la parola alla relatrice Liuzzi.

Mirella LIUZZI, *relatrice*, rileva con rammarico che, nonostante le ripetute sollecitazioni dei colleghi rivolte al direttore generale e al direttore editoriale per l'offerta informativa della Rai, la concessionaria non ha ancora adempiuto all'obbligo di legge di informare i cittadini sul referendum indetto da più di 15 giorni per il prossimo 17 aprile.

Fa presente di aver riformulato lo schema di provvedimento (*vedi allegato 1*), apportando una modifica al solo comma 3 dell'articolo 6, nel

senso che la comunicazione che la società concessionaria fa alla Commissione e alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti e della loro collocazione nei palinsesti deve essere effettuata entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, anziché di tre, come originariamente previsto.

Ciò al fine di armonizzare tale scadenza con quella di cui al comma 3 dell'articolo 10 che fissa appunto in dieci giorni il termine entro il quale la Rai comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il calendario di massima delle trasmissioni di comunicazione politica in generale.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), nel ringraziare la collega Liuzzi per il lavoro svolto, preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

Giorgio LAINATI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione lo schema di provvedimento recante «Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in relazione alla campagna per il referendum popolare indetto per il giorno 17 aprile 2016».

La Commissione approva all'unanimità.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giorgio LAINATI, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 407/1964 al n. 411/1974, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato 2*).

*La seduta termina alle ore 9,15.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 9,15 alle ore 9,30.

ALLEGATO 1

**Documento n. 8 – Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in relazione alla campagna per il referendum popolare indetto per il giorno 17 aprile 2016**

**TESTO RIFORMULATO DAL RELATORE E APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio 2016, è stato indetto per il giorno 17 aprile 2016 un referendum popolare avente ad oggetto l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTI quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

VISTA quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

VISTI quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

VISTO l'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;

CONSIDERATA l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e di conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

CONSULTATA l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

CONSIDERATA la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

### **DISPONE**

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

#### **Articolo 1**

*(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)*

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria del 17 aprile 2016 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* sino alla mezzanotte del 17 aprile 2016.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri del *referendum*, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari al quesito, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto.

#### **Articolo 2**

*(Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria)*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della Rai in riferimento alla consultazione referendaria del 17 aprile 2016 ha luogo esclusivamente tramite:

*a)* la comunicazione politica effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e tribune referendarie, previste dall'articolo 5 della presente delibera, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai. Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;

*b)* messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri del *referendum*, ai sensi dell'articolo 6;

*c)* l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e con le modalità previste dall'articolo 7 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai



temi propri dei *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

*d)* in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7, non possono aver luogo riferimenti specifici al quesito referendario, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

### Articolo 3

*(Soggetti legittimati alle trasmissioni)*

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri del *referendum* possono prendere parte:

*a)* i delegati dei Consigli regionali presentatori del quesito referendario, che devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni, alternandosi negli spazi relativi al quesito;

*b)* le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

*c)* i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera *b)*, chiedono alla Commissione, entro i 5 giorni non festivi successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria sul quesito referendario, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera *c)*, devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro i cinque giorni non festivi successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario.

4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario sono valutati dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 10. Con le medesime modalità la Commissione valuta, in caso di dubbio, la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo.

#### **Articolo 4**

*(Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione)*

1. La Rai cura l'illustrazione del quesito referendario e informa sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali, sulla data e sugli orari della consultazione; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di *spot* autonomo, sono trasmessi alla Commissione, che li valuta con le modalità di cui all'articolo 10.

#### **Articolo 5**

*(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)*

1. La direzione di Rai Parlamento, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, predispone e trasmette in rete nazionale un ciclo di Tribune riservate ai temi del *referendum*, televisive e radiofoniche, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte:

a) i delegati dei Consigli regionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), per illustrare le motivazioni del quesito referendario e sostenere per esso l'indicazione di voto favorevole;

b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;

c) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna Tribuna, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito.

2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nei giorni di sabato 16 e domenica 17 aprile 2016.

3. Ai programmi di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni eletto-

rali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.

4. Qualora ai programmi di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono l'indicazione di voto favorevole deve essere un delegato dei Consigli regionali, secondo il criterio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*).

5. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione di tali rinunce o assenze.

In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto.

Le Tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 10.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la Rai è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla Rai, diverse dalle Tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

## Articolo 6

*(Messaggi autogestiti)*

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 10 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui all'articolo 3 del presente provvedimento beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto al quesito referendario;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli comunicati dalla Rai alla Commissione;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione al quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

## Articolo 7

### (Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche. A tal fine, qualora il *format* del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.

3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto del *referendum* nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia

editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari alla consultazione.

5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

### **Articolo 8**

*(Programmi dell'Accesso)*

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa negli ultimi trenta giorni precedenti la consultazione.

### **Articolo 9**

*(Trasmissioni per persone con disabilità)*

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie al quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 6 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

### **Articolo 10**

*(Comunicazioni e consultazione della Commissione)*

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene con la Rai i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

### **Articolo 11**

*(Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai)*

1. Il consiglio di amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

*La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

ALLEGATO 2

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA  
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE  
(dal n. 407/1964 al n. 411/1974)*

NESCI. – *Al Presidente della Rai.* – Premesso che:

il tre febbraio scorso, come si legge da una nota stampa del Parlamento Europeo, «La risoluzione della commissione ambiente che raccomanda al PE (Parlamento Europeo, nda) di porre il veto al progetto di atto delegato della Commissione europea che istituisce la procedura per i test sulle emissioni degli autoveicoli in condizioni reali di guida (RDE) non ha ottenuto, mercoledì, la maggioranza assoluta dei membri del Parlamento, necessaria per la sua approvazione»;

la proposta di risoluzione della commissione ambiente, che raccomandava all'assemblea di porre il veto al progetto della Commissione europea che «aggiorna» (raddoppiandoli) i limiti in vigore necessari per la omologazione dei veicoli, è stata respinta con 323 voti contrari, 317 a favore e 61 astensioni;

continua la nota stampa: «Secondo la Commissione europea, l'aumento temporaneo dei limiti, oggetto dell'obiezione votata oggi (mercoledì tre febbraio, nda), è giustificato dalla necessità di considerare i dubbi tecnici relativi all'uso dei nuovi dispositivi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS), così come i limiti tecnici per il miglioramento – nel breve termine – della performance, in condizioni reali di guida, del rilevamento delle emissioni per le autovetture a diesel attualmente prodotte»;

a prescindere da quanto dichiarato dalla nota stampa, però, nei fatti si è deciso per l'aumento dei limiti di emissioni di Nox, gli ossidi di azoto, per le auto;

secondo quanto dichiarato dal direttore generale di Legambiente, Stefano Ciafani, la decisione comunitaria è una «scelta assurda e insensata che va contro la salute dei cittadini e l'ambiente. Un vero e proprio condono che premia i furbi e non l'innovazione e la qualità [...] In piena emergenza smog e con i livelli di inquinamento alle stelle – dichiara Ciafani – il Parlamento europeo dà il via libera al raddoppio dei limiti delle emissioni per i veicoli, proposto dalla commissione Europea quello che è avvenuto è veramente assurdo, ed è solo a favore delle *lobby* automobilistiche»;

a prescindere dalle posizioni in campo, a parere dell'interrogante è indubbio che la decisione del Parlamento europeo avrà effetti immediati sulla salute dei cittadini, visto lo scandalo «Dieselgate» che ha investito anche l'Italia e l'allarme inquinamento aereo che per settimane ha toccato numerose città del nostro Paese;



secondo quanto specificato nel «Testo unico della Radiotelevisione» (d.lgs. n. 177/2005) «sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva» e «la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale»;

desta stupore, per quanto sin qui precisato, che il servizio pubblico, nei suoi telegiornali nazionali (Tg1, Tg2 e Tg3) non abbia dato notizia della decisione del Parlamento europeo;

secondo quanto risulta all'interrogante, infatti, nessuna delle edizioni principali dei tre telegiornali (ore 13,30 e 20,00 per il Tg1; ore 13,00 e 20,30 per il Tg2; ore 14,20 e 19,00 per il Tg3) ha dedicato, il tre febbraio e nei giorni seguenti, un servizio a tal proposito, precisando e spiegando ai telespettatori le conseguenze della bocciatura della summenzionata risoluzione, contravvenendo – a parere della sottoscritta – al principio secondo il quale il servizio pubblico garantisce la libertà «di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione»;

si chiede di sapere:

quali azioni intenda intraprendere affinché il servizio pubblico, in ottemperanza ai principi summenzionati e specificati nel c.d. «Testo Unico della Radiotelevisione», dia il giusto e doveroso spazio a quanto precisato in premessa, tenendo conto degli effetti della decisione europea sulla salute dei cittadini, vista anche l'emergenza smog ricordata in premessa.

(407/1964)

*RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*In linea generale Rai è impegnata a fornire una offerta informativa improntata ai principi di imparzialità, completezza e correttezza, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati, adottando una linea editoriale incentrata su attualità e notiziabilità; in tale quadro i Direttori responsabili delle Testate operano – in piena coerenza con le previsioni normative dell'ordinamento della professione giornalistica, riconducibili all'articolo 21 della Costituzione – nell'ambito della propria autonomia e libertà editoriale.*

*Ciò premesso, sul tema oggetto dell'interrogazione di cui sopra, si ritiene opportuno evidenziare che:*

*il Tg2 ha trattato l'argomento con un servizio di Adriano Conte andato in onda il 4 febbraio nell'edizione delle 13,00. Sulla notizia e' stato fatto anche il titolo scritto : «Per combattere lo smog l'Europa raddoppia i limiti delle emissioni delle automobili», e come testo «Fa discutere la decisione del Parlamento Europeo di raddoppiare i limiti delle emissioni delle autovetture come mezzo per combattere il problema dello smog e dell'inquinamento»;*

*il Tg3 ha dato spazio alla notizia proprio all'indomani del voto, e cioè il 4 febbraio 2016, con un servizio ad hoc andato in onda nell'edizione delle ore 12 ,a firma di Maria Grazie Fiorani. Per quanto riguarda, più in generale, le questioni relative alla salute dei cittadini – soprattutto dopo il caso «Dieselgate» – , si ritiene opportuno porre in evidenza il fatto che la testata ha dato ampio spazio a questo tipo di problematiche, trattando l'argomento in molti servizi.*

NESCI, MASSIMILIANO BERNINI, TERZONI. – *Al Presidente della Rai.* – Premesso che:

nel corso della puntata de «L'ARENA», andata in onda su RAI1 lo scorso 24 gennaio, il conduttore Massimo GILETTI, incalzato dal Segretario PRC Paolo Ferrero ha trattato dell'argomento riguardante l'accorpamento del Corpo Forestale dello Stato con i Carabinieri;

dal minuto 35:50 circa della trasmissione è possibile ascoltare le seguenti parole di Giletti «[...]quello forestale è un altro problema, guardi sui forestali, io mi occuperei sui forestali di Sicilia che sono trentamila e forse sono un po' troppi[...]»;

tali dichiarazioni esulano da quanto trattato all'interno del cosiddetto decreto Madia perché questo non va a incidere sui Corpi Forestali delle regioni/province autonome tra le quali la regione Sicilia e denotano la superficialità con la quale è stata resa al pubblico un'informazione fuorviante che tende a far percepire ai cittadini il Corpo Forestale dello Stato un'unica entità;

a causa di queste dichiarazioni del conduttore è stato emanato un comunicato stampa da parte di tutte le sigle sindacali del Corpo Forestale dello Stato nel quale si lamenta una mancanza di giusta informazione passata sulla televisione pubblica;

in particolare sul comunicato si può leggere che «il conduttore Massimo GILETTI per l'ennesima volta ha informato i telespettatori facendo intendere che gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, 7.500 dipendenti, agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, siano la stessa cosa degli operai calabresi e siciliani, che invece hanno una consistenza numerica nettamente superiore e vengono presi sovente ad emblema degli sprechi e del "fannullonismo"»;

l'errata informazione data dal conduttore viene considerata dalle donne e gli uomini del Corpo Forestale dello Stato come un'azione che «ha offeso la reputazione ed il prestigio di queste poche migliaia di unità, peraltro dislocate su tutto il territorio nazionale, che con grande fatica e pochi mezzi, cercano in tutti i modi di preservare il nostro immenso patrimonio naturalistico»;

da quanto si evince dal comunicato il Corpo Forestale dello Stato, che avvierà «le iniziative giudiziarie a tutela della dignità e dell'onore di tutto il personale del Corpo Forestale dello Stato, in forza delle pressanti richieste giunte dagli associati, si chiede a codesto Consiglio di valutare, ai fini disciplinari, la condotta del Dr. Massimo GILETTI» , richiede «al

Presidente della RAI [...] di offrire alle scriventi l'opportunità di esercitare, nella stessa forma, il diritto di replica»;

si chiede di sapere:

se è a conoscenza dei fatti in premessa;

se intenda agire affinché sia concesso il diritto di replica auspicato dal Corpo Forestale dello Stato;

quali azioni intenda intraprendere, in merito al lamentato ripetersi degli errori commessi nelle varie trasmissioni, affinché in futuro sia data giusta informazione sui numeri dei componenti del Corpo Forestale dello Stato.

(408/1965)

*RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*Si ritiene opportuno mettere in evidenza come nella puntata de L'Arena trasmessa il 24 gennaio 2016 non fossero in scaletta temi e argomenti afferenti il Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.), per tale ragione nel corso della puntata quando ad un certo momento l'ospite Paolo Ferrero, tra i protagonisti del dibattito, ha cercato di trattare il tema dell'accorpamento del C.F.S. nei Carabinieri, il conduttore Giletti ha tagliato corto sul tema, in quanto non pertinente, e in un intercalare tranchant ha detto: «...quello forestale è un altro problema, guardi sui forestali, io mi occuperei sui forestali di Sicilia che sono trentamila e forse sono un po' troppi...».*

*Ciò premesso si ritiene emergesse con sufficiente evidenza come l'intento di Giletti non fosse quello di affrontare il tema del C.F.S., e come il conduttore – con la frase sopra riportata – non intendesse riferirsi all'organico degli agenti del C.F.S. bensì alla manodopera impiegata a tempo determinato dalle regioni (i così detti «lavoratori forestali») da tempo oggetto di polemiche cui fu dedicata la puntata del 26 ottobre 2014.*

*PELUFFO, COMINELLI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Premesso che:*

dallo scorso 8 gennaio va in onda in seconda serata su Rai Tre un nuovo programma televisivo dal titolo «Chiedi a papà». Il format per la TV, che avrà durata complessiva di 10 puntate, è prodotto da Indigo Film e 21;

come si legge direttamente sul sito della Rai il tema del programma è: «Cosa succede se due mamme vanno improvvisamente in vacanza e i papà devono restare a casa a occuparsi dei figli?»;

e sempre dal sito Rai: «In ogni puntata verranno coinvolte due famiglie di diverse regioni italiane: alle madri verrà offerto un soggiorno di cinque giorni in un lussuoso resort del gruppo Leading Hotel, mentre i papà, di conseguenza, dovranno organizzarsi per fare tutto da soli: dal portare i bambini a scuola a far fare loro i compiti a casa; dalla spesa al mer-

cato al racconto della buonanotte. Non sarà permesso alcun contatto con le mamme che, nel frattempo, avranno modo di entrare in confidenza vivendo praticamente insieme e in totale relax nell'hotel di lusso che le ospita. Il programma metterà in evidenza i diversi modi di reagire a questa inedita situazione familiare: dallo stile che adotterà ogni papà nella gestione dei figli e nella realizzazione delle faccende quotidiane, alla capacità delle mamme di reggere emotivamente l'assenza di comunicazione con la famiglia, fino alla reazione degli stessi figli di fronte a tale novità»;

la tesi del programma dunque è che per un padre italiano il doversi occupare in autonomia della gestione della famiglia e dei figli è una situazione «inedita», anomala e complessa. Andrebbe a rivestire in altri termini un ruolo esclusivamente femminile, che vede l'uomo casalingo come un pesce fuor d'acqua, alle prese con impegni estranei, sconosciuti e così insoliti da giustificare addirittura la creazione di una trasmissione televisiva;

secondo l'interrogante si tratta di una visione della società italiana quantomeno retrograda, che alimenta uno stereotipo di genere rispetto all'immagine della donna tanto più grave e diseducativo se teniamo conto che a proporla è proprio il servizio pubblico televisivo che dovrebbe, al contrario, dare spazio a ben altri modelli familiari e darsi più ambiziosi obiettivi pedagogici;

il quadro familiare proposto da una trasmissione che sancisce come «normale» una struttura che relega la donna agli impegni casalinghi e familiari ed il padre invece a quelli lavorativi, può infatti risultare offensiva per milioni di cittadini italiani di entrambi i sessi: le madri, che ogni giorno sono impegnate tra mille sacrifici fra casa e lavoro, i padri che pure collaborano quotidianamente alla gestione della casa e dei figli. Per tacere dei tantissimi genitori separati o divorziati che ogni giorno affrontano tali impegni da soli;

per di più tale *format* televisivo viene proposto in un momento in cui nel Paese è acceso il dibattito sulle unioni civili, una riforma di civiltà che finalmente pone la famiglia e la società italiana sulla strada del futuro;

ma non solo. Questa è una legislatura caratterizzata da un alto numero di presenze femminili e da un'età media molto più bassa rispetto al passato, presupposti questi che fin da subito hanno fatto pensare ad un cambio di marcia sulle questioni riguardanti la parità di genere. Infatti si è da subito impegnata in quella direzione, già nei primi atti, come la ratifica della Convenzione di Istanbul, fino a provvedimenti più recenti come la parità di genere nei consigli regionali deliberata la scorsa settimana;

è opinione dell'interrogante che trasmissioni come queste siano invece un passo indietro rispetto a quanto fatto anche nelle aule parlamentari;

si chiede di sapere:

quali logiche siano state seguite dalla Rai per l'acquisto del suddetto programma e come questo si possa collocare nella programmazione di servizio pubblico;

se la Rai ritenga che il contenuto della trasmissione rappresenti correttamente la realtà familiare italiana in tutta la sua complessità;

se sia coerente con la missione del servizio pubblico veicolare una visione stereotipata dei rapporti di genere, non più aderente alla realtà che vivono milioni di famiglie italiane;

se, in relazione alle prossime puntate ancora da trasmettere non ritengano necessario, pur nel rispetto della libertà e dell'autonomia delle scelte aziendali, modificarne i contenuti editoriali al fine di renderli più rispondenti alla realtà familiare.

(409/1967)

*RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*In linea generale Rai Tre ha, all'interno del ruolo di servizio pubblico, la missione intrinseca di raccontare i cambiamenti della società, quindi i cambiamenti dell'individuo, delle relazioni sociali, del lavoro, dell'uso dello spazio extra lavorativo, i cambiamenti imposti dai nuovi strumenti di comunicazione e altre trasformazioni in atto nel nostro Paese. Una particolare attenzione viene riservata agli sviluppi socio-antropologici della struttura familiare e quindi all'evoluzione della figure materne e paterne. Rai Tre, con alcuni programmi che attraversano ogni genere, da sempre segue la lenta rivoluzione che si sta compiendo dentro la famiglia italiana.*

*Nel quadro sopra sintetizzato il nuovo format «Chiedi a Papà» nasce dalla volontà di approfondire in modo mirato la figura paterna, nella convinzione che la nuova figura paterna (il padre non autoritario, il padre ludico, il padre materno, il padre evanescente) sia una realtà psico-socio-antropologica nuova che deve essere ancora raccontata, sviscerata e compresa; con gli strumenti tecnici narrativi a disposizione per il genere dell'intrattenimento (come «Cosa succede se due mamme vanno improvvisamente in vacanza e papà devono restare soli?»), è stata creata la condizione del contatto unico e diretto del papà con i propri figli per registrarne la reazione e raccontare le storie che si sono sviluppate e le conseguenze che si sono verificate.*

*Si ritiene che ne sia uscito fuori un quadro molto interessante che conferma la percezione del grande cambiamento della famiglia e in particolare della figura paterna; sono emersi ruoli, atteggiamenti, modalità di relazione in qualche modo attesi ma che si riteneva giusto raccontare con attenzione, dovizia di particolari e anche poesia.*

*Le famiglie coinvolte sono molto diverse tra loro; in alcuni casi sono famiglie con precedenti matrimoni alla spalla e famiglie allargate, con entrambi i genitori lavoratori e quasi sempre con intense attività sociali esterne al nucleo familiare che riguardano sia il padre che la madre. Famiglie che, senza la pretesa di esaurire il quadro generale della realtà italiana, possono ampiamente rappresentare la contemporaneità di questa istituzione. Con disappunto si è dovuto rinunciare a raccontare famiglie*

omogenitoriali per la totale mancanza di adesione da parte di questo tipo di nucleo.

*Si ritiene, in definitiva, che il programma sia coerente rispetto alle aspettative di partenza e che possa considerarsi a pieno titolo di servizio pubblico, inquadrandosi nel filone dell'intrattenimento che nella logica editoriale di Rai Tre si occupa anche di temi sociali forti e significativi.*

FAUTTILLI. – *Al Presidente e al Direttore Generale della Rai.* – Premesso che:

nel 2016, con la scadenza della concessione del Servizio pubblico, scade anche la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Rai anche in materia di offerta televisiva e multimediale per l'estero;

l'emigrazione italiana, giunta alla terza – se non alla quarta – generazione riguarda circa 60 milioni di persone sparse per tutti i cinque continenti, mentre sono circa cinque milioni gli italiani possessori di passaporto all'estero;

il nostro Paese è interessato a nuove forme di emigrazione sia sotto il profilo delle sue caratteristiche e «qualità», coinvolgendo manager, professionisti e tecnici di grande spessore impegnati nei settori sanitario, finanziario, del commercio, del manifatturiero, oltre a professionisti e tecnici di grande spessore, sia sotto quello temporale, giacché si tratta spesso di forme di trasferimento all'estero non definitive, anche se di lungo periodo;

dopo qualche tentativo iniziale è venuta a mancare quasi del tutto un'auto produzione di programmi e di informazione da e per l'estero;

alla fine degli anni '90 del XX secolo, dando vita ad un'apposita Convenzione tra l'allora Rai International e l'Associazione delle Camere di commercio all'estero, si era provato a creare i presupposti per un'azione diretta finalizzata a verificare le qualità del segnale, il gradimento dei programmi diffusi, il reperimento di pubblicità;

tale convenzione di fatto non è stata mai attuata completamente;

il progressivo distacco degli obiettivi cui era inizialmente votata Rai International si è ulteriormente aggravato con la trasformazione in Rai World, essendosi questa limitata, salvo rare eccezioni, ad un mero assemblaggio di trasmissioni delle tre reti Rai, trasmissioni che – tra l'altro – oggi gli utenti esteri possono seguire autonomamente grazie ai servizi satellitari e in «streaming» via internet;

la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Rai prevede tra l'altro «nuove forme di programmazione per l'estero in grado di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un più vasto pubblico internazionale», e la realizzazione, da parte di Rai World, di programmi «tesi a promuovere l'Italia in termini di valori, cultura, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, produzioni creative, enogastronomiche, industriali e manifatturiere», utilizzando anche «la sottotitolatura dei programmi nelle principali lingue per un maggior coinvolgi-

mento dei cittadini stranieri interessati all'Italia», non trascurando le voci e le esperienze degli italiani all'estero;

nella succitata Convenzione, inoltre, si legge che «la Rai riconosce come tratto distintivo della propria missione di servizio pubblico la qualità dell'offerta televisiva e multimediale destinata all'estero e si impegna ad una programmazione televisiva destinata all'estero in aderenza con le caratteristiche socio-culturali dei diversi Paesi e dei differenti pubblici di riferimento»;

appare evidente, invece, la mancanza di un adeguato piano editoriale per l'estero;

si chiede di sapere:

se, in vista del rinnovo della Convenzione per la «concessione del servizio pubblico» e di quella tra la Presidenza del Consiglio e la Rai, non ritengano opportuno il completo ripensamento della strategia di comunicazione da e per gli italiani nel mondo, introducendo forme di autonomia produttiva funzionali alla creazione di un palinsesto in grado di soddisfare le aspettative dei nostri connazionali all'estero.

(410/1973)

*RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*In linea generale si ritiene opportuno evidenziare come la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Rai in materia di offerta televisiva e multimediale per l'estero, scaduta il 31 dicembre 2015, sia stata rinnovata fino al 6 maggio 2016; tale Convenzione ha visto, negli anni, scendere il corrispettivo erogato alla Rai da 35 milioni di Euro/anno a 6,7 milioni di Euro/anno. Sotto il profilo organizzativo nel dicembre del 2014 – in parallelo all'evoluzione del quadro normativo di riferimento – è stato definito il processo di fusione per incorporazione di Rai World SpA in Rai; conseguentemente, le attività commerciali (ie, la distribuzione di Raiuno, Raidue, Raitre, Rai News 24 e Rai Scuola in Europa e la distribuzione di Rai Italia, Rai World Premium e Rai News 24 nel resto del mondo) sono state affidate alla consociata Rai Com SpA, mentre è stata contestualmente deliberata la costituzione della Direzione Rai World.*

*Nel quadro sopra sintetizzato si segnala che a partire dal giugno 2013 per il canale Rai Italia – nel confermare titoli già consolidati come Cristianità (2h 15' alla settimana) e La giostra dei gol (2h alla settimana) – è stata avviata la produzione di nuovi programmi specificamente progettati e rivolti al pubblico degli italiani all'estero; tra gli altri si segnalano:*

*Community–L'altra Italia (5h 30' di programmazione alla settimana), centrato sul racconto delle comunità italiane nel mondo e sulle esperienze dei nostri connazionali, comprendendo tutte le generazioni e tutti i territori, nonché rubriche di servizio volte alla promozione della lingua italiana e alla risposta su questioni riguardante pensioni, tasse, anagrafe,*

*etc. In merito si segnala che una speciale versione del programma viene riproposta sin dall'estate 2014 anche in Italia e in Europa, realizzando in tal modo quella «informazione di ritorno» più volte auspicata anche dal fronte istituzionale;*

*Camera con vista (6h alla settimana), programma che risponde specificamente all'esigenza di «promuovere l'Italia in termini di valori, cultura, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, produzioni creative, enogastronomiche, industriali e manifatturiere», in linea con quanto previsto dalla Convenzione;*

*Un giorno nella Storia (5h alla settimana);*

*Campus Italia (30' alla settimana).*

*Sempre relativamente ai titoli sopra citati, si ritiene opportuno mettere in evidenza come la Rai abbia confermato – pur a fronte della consistente riduzione dei contributi della Convenzione come sopra riepilogato – l'acquisto dei diritti per le partite di Serie A del Campionato di Calcio, rendendo la Rai l'unico broadcaster pubblico europeo a fornire un servizio analogo ai propri connazionali nel mondo con la diretta di almeno cinque incontri di Serie A a settimana.*

*Per quanto attiene alla valutazione dei risultati del canale, lo specifico Monitoraggio realizzato dal Ministero degli Affari Esteri presso ambasciate e consolati in tutto il mondo evidenzia, con riferimento sia al 2013 che al 2014, una significativa crescita del consenso e dell'apprezzamento da parte delle comunità italiane all'estero verso la nuova offerta introdotta su Rai Italia nonché, più in generale, sulla composizione del palinsesto.*

*In linea prospettica si evidenzia che – anche alla luce del nuovo assetto distributivo dei canali Rai nel mondo – è attualmente in corso uno studio di fattibilità per l'introduzione dei sottotitoli (in italiano, inglese, spagnolo e portoghese) dei programmi.*

**BONACCORSI.** – *Al Presidente e al Direttore Generale della Rai.* – Premesso che:

fino all'11 febbraio 2016 il Consorzio Labor, vincitore di un appalto, svolgeva servizi nell'ambito delle attività dei servizi di logistica integrata, facchinaggio, trasporto, servizi montaggio e smontaggio scenografie e servizi vari nell'ambito della RAI nelle sedi di Roma e Torino;

detti servizi svolti, non in esclusiva, vengono effettuati attraverso personale socio lavoratore delle Cooperative aderenti al Consorzio Labor e operanti nell'ambito dei territori interessati, ad oggi più di 160 lavoratori utilizzati, portando il consorzio a creare un'apposita organizzazione per far fronte alle esigenze operative della stessa Rai, che emergono con carattere di urgenza 24 ore su 24 ore, e sette giorni su sette;

fino a tale data l'assegnazione degli appalti, alle varie aziende fornitrici, sono stati aggiudicati attraverso apposite selezioni delle ditte iscritte all'Albo e nel rispetto dei minimi tabellari previsti, per le categorie professionali, dal CCNL della logistica, siglato da CGIL/CISL/UIIL;



a dicembre 2013, in osservanza alle norme sui contratti pubblici, la RAI ha indetto delle gare pubbliche di appalto per i servizi di cui sopra (anche se indicando genericamente attività di manovalanza e trasporto) tra cui quella relativa ai Centri di Produzione TV di Roma, suddivisa in lotti;

la gara in questione si è conclusa nel luglio 2015, con l'assegnazione definitiva di 4 lotti su 6 all'azienda Consorzio Stabile MILES, che a sua volta ha designato esecutrice dei servizi il Consorzio Overni&co di Pavia;

il Consorzio Miles assegnatario dei servizi, propone per l'assunzione un contratto stipulato non dalle OOSS maggiormente rappresentative, bensì il contratto stipulato da UGL e Unicoop per i servizi di facchinaggio e trasporto, che però sembrerebbe inammissibile in base alla sentenza della Corte Costituzionale (n. 51 del 2015);

in base alla cosiddetta «clausola sociale» e al disposto dell'art. 42-bis del CCNL trasporto merci CGIL CISL UIL l'azienda subentrante debba dare preferenza all'assunzione ai lavoratori già impegnati nell'appalto, cosa che allo stato attuale, nonostante sia stato fornito al Consorzio stabile Miles l'elenco del personale impiegato nell'appalto sia alla RAI che all'azienda subentrante che alle OO.SS, non è ancora avvenuto;

il capitolato di gara fatto dalla Rai prevede che ai lavoratori presenti nell'appalto venga data la precedenza nella assunzione;

nonostante quanto sopra, la RAI ha stipulato il contratto di appalto con il Consorzio Miles in data 05 febbraio 2016, mentre il contratto con l'attuale fornitore (Consorzio Labor) è scaduto l'11 febbraio 2016, anche se è ancora pendente al TAR Lazio il ricorso presentato avverso l'aggiudicazione della gara in oggetto;

si chiede di sapere:

come sia stata giudicata congrua una tariffa di Euro 12,50+IVA/ora in quanto si discosta notevolmente dal costo medio orario ufficialmente riconosciuto e determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, venendo meno anche al disposto dell'art. 86 comma 3-bis del D.Lgs. 163 del 2006 che statuisce l'obbligo delle stazioni appaltanti di valutare l'adeguatezza dell'offerta rispetto al costo del lavoro, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa;

quali siano, alla luce di quanto in premessa, le intenzioni della Rai sull'assorbimento dei dipendenti e le motivazioni per la quale ancora non è stata effettuata *in toto*, ma solo in minima parte di essi, scelti unilateralmente dalla Consorzio Miles.

(411/1974)

*RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*In via preliminare, si riporta un quadro sintetico della gara, che ha per oggetto l'affidamento del servizio di manovalanza e trasporto, a supporto delle attività di produzione televisiva, per il Centro di Produzione TV di Roma, per una durata di 2 anni + 1. L'importo complessivo della gara è di 25.223.591,25 euro, IVA esclusa, suddiviso in 6 Lotti:*

- Lotto 1 – € 4.772.344,49, Saxa Rubra*
- Lotto 2 – € 6.799.782,56, Centro Nomentano*
- Lotto 3 – € 5.030.124,45, Centro Teulada*
- Lotto 4 – € 1.474.537,92, CSS1 e CSS2*
- Lotto 5 – € 4.310.716,31, siti vari del CPTV e location esterne, Provincia di Roma*

*– Lotto 6 – € 2.836.085,52, trasporto pesante nell'ambito della Provincia di Roma.*

*Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (20 punti parte tecnica e 80 parte economica).*

*Per quanto attiene specificamente alla questione delle condizioni economiche offerte, si segnala che il soggetto risultato vincitore ha formulato una proposta complessivamente più elevata e si è quindi aggiudicato la gara in virtù del miglior punteggio tecnico.*

*Nei quattro lotti a cui si riferisce l'interrogazione di cui sopra, risultavano impiegati circa 190 dipendenti dei fornitori uscenti, tra cui il Consorzio Labor. Ad oggi, risultano assorbiti dal nuovo fornitore 86 persone, su 137-140 persone reputate necessarie per svolgere le attività ordinarie dell'appalto, quindi circa il 60% della attuale forza lavoro. Il fornitore entrante si era reso disponibile ad assumere ulteriori lavoratori del Consorzio Labor che, tuttavia, non risulta aver trasmesso i documenti richiesti per il cambio appalto, essendosi limitato a trasmettere, solo il 9/2/2016, a ridosso dell'avvio delle prestazioni, l'elenco del personale a loro dire impiegato nel pregresso appalto, comprensivo anche del personale amministrativo. Non risulta, secondo quanto riferito dal fornitore entrante, che il Consorzio Labor abbia trasmesso l'ulteriore documentazione necessaria al cambio appalto, come le buste paga.*

*In merito al CCNL applicato dal nuovo fornitore aggiudicatario della gara, quest'ultimo applica il CCNL «Autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio» (UN.I.COOP./UGL), regolarmente censito e disponibile sul sito del CNEL. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l'applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione, né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l'esclusione, sicché deve negarsi in radice che l'applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro possa determinare, in sé, l'inammissibilità dell'offerta. Anche la c.d. clausola sociale di cambio appalto non può imporre all'impresa subentrante in una gara pubblica di prescegliere un determinato contratto collettivo, potendo essa applicare un contratto collettivo diverso, perti-*

nente all'oggetto dell'appalto, che salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo.

Relativamente alle tariffe ministeriali predisposte dalle DTL, esse sono meramente indicative e non vincolanti, a seguito dell'abrogazione delle norme impositive di tariffe minime, tra cui l'art. 4 del D.P.R. n. 342/1994, per effetto dell'art. 3, comma 9, del D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, nonché dell'art. 34 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e dell'art. 1 del D.L. n. 1/2012, convertito in Legge n. 27/2012 (nota ministeriale prot. n. 32/21216 del 9 ottobre 2013). Esse, quindi, non costituiscono parametri inderogabili ma sono indici del giudizio di adeguatezza dell'offerta, rimandato alla valutazione dell'Amministrazione.

Per quanto attiene invece alla tematica della gestione del personale, ancora, si ritiene opportuno mettere in evidenza che proprio nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali la Rai ha previsto – pur tenuto conto del fatto che gli effetti connessi all'espletamento di procedure di gara ad evidenza pubblica non determinano, in nessun caso, l'assunzione da parte della Rai di obblighi di qualsiasi natura o genere nei riguardi di dipendenti, collaboratori o ausiliari del fornitore uscente – l'inserimento della clausola sociale del «cambio appalto», con la quale il fornitore entrante si obbliga «qualora necessiti di impiegare manodopera per l'esecuzione del servizio, ad utilizzare in via prioritaria le risorse impiegate dal precedente Fornitore (e già indicate in fase di gara nella tabella allegata alla documentazione di gara), nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di durata dell'appalto, a condizione che il numero e la qualifica delle predette risorse siano compatibili con l'organizzazione d'impresa del Fornitore e del servizio da svolgere».

A tal riguardo, l'articolo 69, D.Lgs. 163/2006, prevede che «le stazioni appaltanti possano esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché queste siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'onere»; tale disposizione, ancora, precisa al comma 2 che dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali, come nel caso de quo. Più in particolare, la clausola sociale, riportata nella lex specialis della suddetta gara, è pienamente conforme alla normativa vigente in quanto:

a) la Rai ha correttamente incluso la clausola sociale nel Disciplinare di gara e nel Bando, rendendo pertanto manifesta la propria intenzione di coinvolgere nell'esecuzione dell'appalto, con lo scopo di favorirne l'occupazione, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario ed onorando in tal modo gli obblighi pubblicitari richiesti dalla norma;

b) in diretta applicazione del comma 4 dell'art. 69 D.Lgs. 163/2006, nel Disciplinare di gara e nel fac simile sub allegato 1, «Dichiarazione per la partecipazione alla gara», è stato previsto che gli operatori

*economici dichiarassero – in sede di offerta – di accettare le condizioni particolari del cambio appalto, per l'ipotesi in cui risultassero aggiudicatari;*

*c) siffatta clausola sociale è stata, inoltre, prevista nello schema di contratto;*

*d) detta clausola risulta circoscritta nei limiti di una particolare condizione di esecuzione della prestazione, senza che ne conseguano indebite interferenze in sede di requisiti di partecipazione alla gara.*

*In conclusione, tenuto conto di quanto previsto dalla clausola sociale di cambio appalto inserita nella documentazione di gara e già accettata dall'aggiudicatario della gara, si ritiene che Rai abbia attivato tutte le procedure, previste dalla normativa vigente, al fine di consentire che l'assorbimento del personale del fornitore uscente avvenga nel rispetto della già citata clausola sociale, fermo restando che l'utilizzo della formula «in via prioritaria» (cfr. lex specialis di gara) esclude un automatico e assoluto obbligo di totale riassorbimento dei lavoratori del pregresso appalto, che, dunque, sarà posto in essere dall'aggiudicatario compatibilmente con la propria organizzazione d'impresa e le relative esigenze tecnico-organizzative e di manodopera.*

*Da ultimo, si segnala che il TAR Lazio ha ulteriormente confermato la legittimità dell'aggiudicazione definitiva della gara al Consorzio Miles, rigettando, con sentenza n. 2109 del 18/2/2016, il ricorso presentato dal Consorzio Labor per l'annullamento della stessa. Il contratto con il Consorzio Miles è stato stipulato il 05/02/2016, con avvio delle prestazioni al 12/2/2016, per consentire l'espletamento delle operazioni di cambio appalto e l'ordinato avvicendamento tra fornitore entrante ed uscente, il cui contratto scadeva l'11/2/2016, al fine di garantire la necessaria continuità del servizio, essenziale per le esigenze di produzione televisiva.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 3 marzo 2016

**COMITATO APPALTI**

Il Comitato appalti si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 15.

**COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE  
NEL GIOCO LECITO E ILLECITO**

Il Comitato infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito si è riunito dalle ore 15,30 alle ore 17,45.

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 3 marzo 2016

**Plenaria**

**183ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Giacomo STUCCHI

*La seduta inizia alle ore 10,30.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta. Intervengono i senatori CASSON (*PD*), ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e MARTON (*M5S*) e i deputati FERRARA (*SEL*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

*La seduta termina alle ore 11,10.*

**Plenaria**

**184ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Giacomo STUCCHI

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica**

Il Comitato procede all’audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, senatore Marco MINNITI, che svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (*LN-Aut*), dai senatori CASSON (*PD*), CRIMI (*M5S*), ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e MARTON (*M5S*) e dai deputati FERRARA (*SEL*), SPERANZA (*PD*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

*La seduta termina alle ore 17,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Giovedì 3 marzo 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,35 alle ore 8,50.



**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Giovedì 3 marzo 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 13,40.

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giuseppe FIORONI

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di dare mandato al Presidente di rivedere e redistribuire le deleghe conferite ai magistrati consulenti e ai collaboratori della Commissione, secondo principi di economia procedurale, allo scopo di dare esito a tutte le deleghe già conferite e di avviare ulteriori filoni di indagine, che affrontino in dettaglio il periodo della detenzione di Aldo Moro nella prigione brigatista, il tema delle trattative, l'azione di polizia svolta.

Propone quindi che i lavori della Commissione proseguano in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, illustra poi il programma delle prossime audizioni.

Rende infine conto del recente evento celebrativo di Aldo Moro promosso dalla Commissione, che si è svolto al Parlamento europeo il 25 febbraio 2016, e illustra gli ulteriori progetti di valorizzazione della memoria di Moro.

*La seduta termina alle ore 14.*

## ERRATA CORRIGE

Nel 539° Resoconto delle Giunte e Commissioni parlamentari del 1° marzo 2016, a pag. 128, sostituire le seguenti parole:

*«Il senatore PEGORER chiede perché sia stata abbandonata rapidamente l'ipotesi di una bomba a bordo del traghetto.*

*Il dottor DE FRANCO conferma che non fu possibile formulare l'ipotesi di una bomba a bordo del traghetto dalla semplice presenza di tracce di esplosivo sulle pareti».*

Con le seguenti:

*«Il senatore PEGORER chiede se sia stata approfondita l'ipotesi dolosa accanto a quella dell'incidente.*

*Il dottor DE FRANCO ritiene che dagli elementi istruttori non fu possibile sostenere l'ipotesi dolosa».*

